

VALORI S.C.A.R.L.
Consorzio Stabile

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del D. Lgs. n° 231/2001**

PARTE SPECIALE

*Testo approvato da Valori S.c.a r.l. - Consorzio Stabile
con determina dell'Amministratore Unico del 09/04/2024*

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione
00	09/04/2024	Prima emissione
001	17/10/2024	Aggiornamento normativo

Timbro e firma dell'Amministratore Unico di VALORI S.C.A.R.L

Valori S.C.A.R.L. - Consorzio Stabile, Via degli Scipioni 153, 00192 ROMA
Tel. 06.3233608; Web: www.valoriscarl.it; Email: info@valoriscarl.it

VALORI S.c.a r.l.
CONSORZIO STABILE
AMMINISTRATORE UNICO
Ing. Vincenzo Grosso Ciponze


INDICE

1. <u>PREMESSA</u>	p. 6
1.1 Obiettivi e struttura della Parte speciale.....	p. 6
1.2 Metodologia di stima dei potenziali rischi.....	p. 7
2. <u>DISAMINA DELLE CATEGORIE DI REATI - PRESUPPOSTO</u>	p. 9
2.1 <u>REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</u>	p. 9
2.1.1 Attività sensibili e stima dei potenziali rischi.....	p. 10
2.1.2 Destinatari, principi generali e protocolli specifici	p. 11
2.1.3 Controlli e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	p. 14
2.2 <u>DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI</u>	p. 14
2.2.1 Attività sensibili e stima dei potenziali rischi.....	p. 15
2.2.2 Destinatari, principi generali e protocolli specifici.....	p. 16
2.2.3 Controlli e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	p. 17
2.3 <u>DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA</u>	p. 18
2.3.1 Attività sensibili e stima dei potenziali rischi.....	p. 19
2.3.2 Destinatari, principi generali e protocolli specifici.....	p. 19
2.3.3 Controlli e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	p. 20
2.4 <u>FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO</u>	p. 21

2.4.1 Attività sensibili e stima dei potenziali rischi.....	p. 21
2.4.2 Destinatari, principi generali e protocolli specifici.....	p. 22
2.4.3 Controlli e verifiche dell’Organismo di Vigilanza.....	p. 23
2.5 <u>DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO</u>	p. 24
2.5.1 Attività sensibili e stima dei potenziali rischi.....	p. 24
2.5.2 Destinatari, principi generali e protocolli specifici.....	p. 25
2.5.3 Controlli e verifiche dell’Organismo di Vigilanza.....	p. 26
2.6 <u>REATI SOCIETARI</u>	p. 26
2.6.1 Attività sensibili e stima dei potenziali rischi.....	p. 27
2.6.2 Destinatari, principi generali e protocolli specifici.....	p. 27
2.6.3 Controlli e verifiche dell’Organismo di Vigilanza.....	p. 29
2.7 <u>DELITTI CON FINALITA’ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO</u>	p. 29
2.7.1 Attività sensibili e stima dei potenziali rischi.....	p. 30
2.7.2 Destinatari, principi generali e protocolli specifici.....	p. 30
2.7.3 Controlli e verifiche dell’Organismo di Vigilanza.....	p. 31
2.8 <u>PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI</u>	p. 31
2.8.1 Attività sensibili e stima dei potenziali rischi.....	p. 31
2.8.2 Destinatari, principi generali e protocolli specifici.....	p. 31
2.8.3 Controlli e verifiche dell’Organismo di Vigilanza.....	p. 32
2.9 <u>DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE</u>	p. 32
2.9.1 Attività sensibili e stima dei potenziali rischi.....	p. 32
2.9.2 Destinatari, principi generali e protocolli specifici.....	p. 33
2.9.3 Controlli e verifiche dell’Organismo di Vigilanza.....	p. 34

2.10 <u>ABUSI DI MERCATO</u>	p. 34
2.10.1 Attività sensibili e stima dei potenziali rischi.....	p. 35
2.10.2 Destinatari, principi generali e protocolli specifici.....	p. 35
2.10.3 Controlli e verifiche dell’Organismo di Vigilanza.....	p. 35
2.11 <u>REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</u>	p. 36
2.11.1 Attività sensibili e stima dei potenziali rischi.....	p. 36
2.11.2 Destinatari, principi generali e protocolli specifici.....	p. 37
2.11.3 Controlli e verifiche dell’Organismo di Vigilanza.....	p. 39
2.12 <u>REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ’ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO</u>	p. 39
2.12.1 Attività sensibili e stima dei potenziali rischi.....	p. 39
2.12.2 Destinatari, principi generali e protocolli specifici.....	p. 40
2.12.3 Controlli e verifiche dell’Organismo di Vigilanza.....	p. 41
2.13 <u>DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI</u>	p. 42
2.13.1 Attività sensibili e stima dei potenziali rischi.....	p. 43
2.13.2 Destinatari, principi generali e protocolli specifici.....	p. 43
2.13.3 Controlli e verifiche dell’Organismo di Vigilanza.....	p. 44
2.14 <u>REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE</u>	p. 45
2.14.1 Attività sensibili e stima dei potenziali rischi.....	p. 46
2.14.2 Destinatari, principi generali e protocolli specifici.....	p. 47
2.14.3 Controlli e verifiche dell’Organismo di Vigilanza.....	p. 48
2.15 <u>INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA</u>	p. 48

2.15.1 Attività sensibili e stima dei potenziali rischi.....	p. 48
2.15.2 Destinatari, principi generali e protocolli specifici.....	p. 49
2.15.3 Controlli e verifiche dell’Organismo di Vigilanza.....	p. 50
2.16 <u>REATI AMBIENTALI</u>	p. 50
2.16.1 Attività sensibili e stima dei potenziali rischi.....	p. 51
2.16.2 Destinatari, principi generali e protocolli specifici.....	p. 52
2.16.3 Controlli e verifiche dell’Organismo di Vigilanza.....	p. 53
2.17 <u>REATI D’IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE</u>	p. 54
2.17.1 Attività sensibili e stima dei potenziali rischi.....	p. 54
2.17.2 Destinatari, principi generali e protocolli specifici.....	p. 55
2.17.3 Controlli e verifiche dell’Organismo di Vigilanza.....	p. 56
2.18 <u>REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA</u>	p. 56
2.18.1 Attività sensibili e stima dei potenziali rischi.....	p. 56
2.18.2 Destinatari, principi generali e protocolli specifici.....	p. 57
2.18.3 Controlli e verifiche dell’Organismo di Vigilanza.....	p. 57
2.19 <u>REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE E DI ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA</u>	p. 57
2.19.1 Attività sensibili e stima dei rischi.....	p. 57
2.19.2 Destinatari, principi generali e protocolli specifici.....	p. 58
2.19.3 Controlli e verifiche dell’Organismo di Vigilanza.....	p. 58
2.20 <u>REATI TRIBUTARI</u>	p. 58
2.20.1 Attività sensibili e stima dei potenziali rischi.....	p. 59
2.20.2 Destinatari, principi generali e protocolli specifici.....	p. 60

2.20.3 Controlli e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	p. 61
2.21 REATI DI CONTRABBANDO.....	p. 61
2.21.1 Attività sensibili e stima dei potenziali rischi.....	p. 62
2.21.2 Destinatari, principi generali e protocolli specifici.....	p. 62
2.21.3 Controlli e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	p. 62
2.22 REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE.....	p. 62
2.22.1 Attività sensibili e stima dei potenziali rischi.....	p. 63
2.22.2 Destinatari, principi generali e protocolli specifici.....	p. 63
2.22.3 Controlli e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	p. 63
2.23 RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI.....	p. 64
2.23.1 Attività sensibili e stima dei potenziali rischi.....	p. 64
2.23.2 Destinatari, principi generali e protocolli specifici.....	p. 64
2.23.3 Controlli e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	p. 64

1. PREMESSA

1.1 Obiettivi e struttura della Parte speciale

La Parte speciale del Modello è dedicata alle **tipologie di reato previste dal D. Lgs. 231/01** e, in particolare, alla loro concreta realizzabilità all'interno della società, tenuto conto dell'attività svolta, della struttura organizzativa e della storia dell'ente.

Il presente documento contempla le **regole, procedurali ed etiche**, che gli operatori di Valori S.c.a.r.l. devono osservare per prevenire la commissione di reati. Inoltre fornisce all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle funzioni aziendali cooperanti, gli strumenti esecutivi necessari per verificare il rispetto di quanto stabilito.

Si rivolge, in generale, all'Amministratore, ai dipendenti di ogni ordine e grado e ai collaboratori della società.

Nel dettaglio, per ogni categoria di reato-presupposto, si esamineranno:

- A. *le aree e le attività c.d. "sensibili";*
- B. *i potenziali rischi;*
- C. *i principi generali e i protocolli di prevenzione;*
- D. *i destinatari;*
- E. *i controlli e le verifiche dell'Organismo di Vigilanza.*

*

Con riferimento alle **aree e attività aziendali a rischio**, ovvero alle ipotetiche "occasioni" di commissione di reati, esse sono state individuate analizzando il contesto lavorativo di Valori S.c.a.r.l. mediante interviste al personale (vedi § 2.2 Parte generale).

La successiva valutazione del grado di realizzabilità "concreta" degli illeciti (**stima dei potenziali rischi**) - secondo le fasce di gravità *trascurabile, basso, medio e alto* - è stata effettuata applicando i parametri della "Gravità/Impatto" e della "Probabilità di accadimento", di cui si parlerà a breve (vedi § 2.2 Parte generale). Tenuto conto della gravità del rischio di reato come classificato e delle eventuali misure preventive già adottate dalla società, si sono definiti i **principi generali** e i **protocolli** tesi a eliminare/ridurre a livelli accettabili il rischio di commissione di illeciti, segnalando le principali aree interessate (vedi § 2.2 Parte generale).

Si è rimarcato, infine, il ruolo preponderante ricoperto dall'**Organismo di Vigilanza** incaricato di monitorare periodicamente il regolare svolgimento della complessiva attività d'impresa, sia con riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite, sia con riguardo alla possibile esigenza di modifica o aggiornamento del presente documento (vedi § 3 Parte generale).

1.2 Metodologia di stima dei potenziali rischi

Per quanto concerne la “stima dei potenziali rischi”, è utile analizzare i parametri utilizzati (*Gravità/Impatto, Probabilità*) per comprendere appieno il procedimento di classificazione del rischio, illustrato anche nelle tabelle che seguono.

- ❖ La “**Gravità/Impatto**” (**G**) indica la rilevanza delle conseguenze dannose che il reato commesso può procurare all’ente. A tale parametro viene assegnato un valore crescente da uno a quattro a seconda dei seguenti elementi: (i) maggiore o minore sensibilità dell’area/attività interessati e relativo valore economico; (ii) frequenza di esecuzione dell’illecito; (iii) responsabilità coinvolte; (iv) durata degli effetti negativi; (v) entità delle sanzioni (pecuniarie e interdittive) irrogabili; (vi) ripercussioni in termini di “immagine” e continuità aziendale.
- ❖ La “**Probabilità**” (**P**) esprime il grado di verificabilità dell’evento criminoso all’interno della società, tenendo conto delle misure precauzionali già in uso e di eventuali precedenti specifici nel settore in cui l’impresa opera. Anche a questo elemento viene attribuito un valore crescente da uno a quattro, che dipende dalla sua stessa gradazione:
 - **trascurabile** se il reato è valutabile a mero titolo di ipotesi astratta (non si praticano nella società attività che possano far realizzare l’illecito, oppure ci sono attività di entità marginale);
 - **basso** se la fattispecie astratta potrebbe concretamente realizzarsi (nella società si esercitano attività nelle quali il reato può essere commesso ma questo non si è verificato, inoltre la società dispone di coperture tali da mitigare/eliminare il rischio);
 - **medio** se il rischio di reato è reale (nell’azienda si svolgono attività potenzialmente idonee alla realizzazione del crimine che ha avuto luogo o, in alternativa, la società non dispone delle coperture tali da mitigare/eliminare il rischio);

→ **alto** se la minaccia è elevata (si praticano attività idonee alla causazione del reato che si è già verificato, e la società inoltre non dispone delle coperture occorrenti per mitigare/eliminare il rischio).

Ebbene il "**Rischio di reato**" è determinato dal prodotto tra **P** (*Probabilità*) e **G** (*Gravità/Impatto*) secondo la formula: **R= G x P**, tale per cui potrà configurarsi un potenziale rischio minimo pari a 1 classificabile come *trascurabile* (ove entrambi i fattori hanno valore 1), fino ad un potenziale rischio massimo pari a 16 classificabile come *alto* (ove entrambi i fattori hanno valore 4).

La classificazione del rischio di reato per fasce di gravità ha consentito di individuare le aree e le attività di Valori S.c.a.r.l. ove è necessario agire primariamente per eliminare/ridurre il rischio. Tuttavia, anche nel caso di rischi valutati come trascurabili, la società prescrive ai dipendenti l'osservanza di principi e regole generali espressione della *policy* aziendale.

Tab. 1 **Matrice per la classificazione del rischio**

G Gravità/Impatto	P Probabilità			
	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	6	8
3	3	6	9	12
4	4	8	12	16

I valori da 1 a 2 indicano un rischio *trascurabile*; quelli da 3 a 4 indicano un rischio *basso*; i valori da 6 a 8 designano un rischio *medio*; i valori 9, 12, 16 individuano un rischio *alto*.

Tab. 2 **Classificazione del rischio**

1-2	Rischio Trascurabile
3-4	Rischio Basso
6-8	Rischio Medio
9-12-16	Rischio Alto

2. DISAMINA DELLE CATEGORIE DI REATI - PRESUPPOSTO

2.1 REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il D. lgs. 231/01, agli artt. 24 e 25, enuncia i reati che trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, precisamente:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. **316-bis** c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. **316-ter** c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. **353** c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. **353-bis** c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. **356** c.p.);
- Truffa aggravata in danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. **640, co. 2, n. 1**, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. **640-bis** c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. **640-ter** c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. **2 L. n. 898/1986**);
- Concussione (art. **317** c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. **318** c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. **319** c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. **319-bis** c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. **319-ter** c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. **319-quater** c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. **320** c.p.);
- Pene per il corruttore (art. **321** c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. **322** c.p.);
- Peculato (art. **314, comma 1**, c.p.);

- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. **314-bis**, c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. **316** c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. **346-bis** c.p.);
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. **322-bis** c.p.).

2.1.1 Attività sensibili e stima dei potenziali rischi

Sulla base delle attività di *risk assessment* svolte dalla società ai sensi del Decreto e delle Linee Guida di Confindustria, le principali **attività sensibili** riscontrate al suo interno con riferimento ai *Reati contro la P.A.* sono:

1. partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta per l'assegnazione di concessioni, partnership od altre operazioni similari in contesti competitivi;
2. partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta, indette da organismi pubblici dell'Unione Europea o stranieri, ovvero a similari procedure svolte in un contesto competitivo a carattere internazionale;
3. partecipazione a procedure di evidenza pubblica in associazione con altri partner (società, consorzi, fondazioni, associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e d'impresa);
4. gestione dei rapporti contrattuali a valle di procedure di evidenza pubblica;
5. partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani e/o comunitari, e loro concreto impiego;
6. partecipazione a procedure per l'ottenimento di licenze, provvedimenti amministrativi ed autorizzazioni da parte della P.A.;

7. attività funzionalmente connesse con l'esercizio, da parte dell'azienda, di un pubblico servizio;
8. selezione, assunzione e gestione del personale per il rischio, ad esempio, di ingaggiare soggetti che, nella qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, abbiano favorito la società in una gara pubblica;
9. selezione dei fornitori di beni e servizi, negoziazione e stipula dei relativi contratti;
10. gestione dei rapporti con le Autorità Indipendenti e di Vigilanza e altri organismi di diritto pubblico in ordine al rischio, per esempio, di adottare comportamenti corruttivi al fine di occultare situazioni illecite;
11. gestione dei rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio relativamente agli adempimenti fiscali, tributari e previdenziali;
12. sponsorizzazioni per iniziative, per esempio, nei settori del sociale, dell'ambiente, della cultura, per il rischio, ad esempio, che la società fornisca beni o servizi al fine di ottenere favoritismi;
13. gestione di contratti per l'acquisto di beni e servizi per il rischio, per esempio, della corresponsione di una somma di denaro o altra utilità al responsabile degli acquisti di una società cliente per favorire i servizi aziendali rispetto a quelli di un concorrente;
14. gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nell'ambito di contenziosi giudiziari ed extragiudiziari per il pericolo di atteggiamenti corruttivi nei confronti degli operatori della giustizia;
15. esposizione dei presupposti di legge al fine di richiedere e ottenere l'anticipazione sul prezzo ex art. 125 D. Lgs. n. 36/2023.

Eventuali integrazioni e/o modifiche delle suddette attività a rischio di reato potranno sempre essere indicate dall'Amministratore di Valori S.c.a.r.l., anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di valutare l'insorgenza di nuovi pericoli e di proporre le opportune misure preventive.

*

Sulla base di quanto emerso dalla stima dei potenziali rischi, il **rischio** di realizzazione di questa tipologia di reati è **alto**.

2.1.2 **Destinatari, principi generali e protocolli specifici**

Per eliminare/ridurre a livelli accettabili il rischio di commissione dei reati in esame, la società impone agli esponenti aziendali, ai responsabili delle aree a rischio, a tutti i dipendenti e ai collaboratori esterni con apposite clausole contrattuali il **divieto generale** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle in oggetto, possano potenzialmente diveltarlo;
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali all'uopo previsti.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è prescritto il **divieto particolare** di:

- a) corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni, pagamenti o benefici materiali a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per influenzare o compensare un atto del loro ufficio ed assicurare vantaggi di qualunque tipo alla società;
- b) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (per es. promesse di assunzione), effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o persone vicine a questi ultimi, che possano determinare le conseguenze di cui al punto precedente;
- c) utilizzare intenzionalmente relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis per farsi dare o promettere, a sé od altri, denaro o altra utilità economica per

remunerare i citati soggetti in relazione all'esercizio delle loro funzioni o per realizzare un'altra mediazione illecita;

- d) riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi adottate;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali e/o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- f) omettere informazioni dovute, al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- g) dare seguito a richieste indebite di denaro o altri benefici provenienti da qualunque persona;
- h) cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;
- i) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali e/o comunitari a titolo di contributi, finanziamenti a scopi diversi da quelli previsti;
- j) firmare atti o documenti che abbiano rilevanza esterna alla società in assenza di poteri formalmente attribuiti.

Al fine di dare concreta attuazione agli enunciati divieti, la società impone l'osservanza dei seguenti **obblighi**:

1. assicurare che tutte le attività connesse ai vari processi siano svolte nell'assoluto rispetto di leggi e normative vigenti, ivi inclusi i bandi di gara, principi di lealtà, eticità e correttezza;
2. tracciare di norma tutta la corrispondenza, anche elettronica, da e verso soggetti pubblici e privati nelle modalità più idonee a garantirne la tracciabilità;
3. raccogliere, ordinare e archiviare correttamente la documentazione rilevante prodotta e consegnata al fine di assicurare la tracciabilità delle varie fasi del processo, inclusa quella trasmessa in via telematica;

4. sottoporre ai soggetti muniti di idonei poteri secondo il Sistema di deleghe e procure aziendali, la documentazione al fine di verificarla e approvarla prima dell'inoltro alle competenti autorità;
5. redigere per iscritto gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni, verificando le condizioni del rapporto di lavoro, il compenso pattuito e la conformità rispetto alle deleghe conferite;
6. eseguire o promettere pagamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni esclusivamente previa formale richiesta da parte delle medesime, che risulti ufficialmente comunicata e inoltrata secondo procedure chiare;
7. nel rispetto delle condizioni di cui al punto precedente, eseguire o promettere pagamenti esclusivamente sui conti immediatamente riconducibili alle Pubbliche Amministrazioni;
8. documentare i regali eventualmente offerti a soggetti pubblici professionalmente legati alla società (ad eccezione di quelli di esiguo valore), in modo da consentire le dovute verifiche;
9. dichiarare il vero nelle comunicazioni agli organismi pubblici nazionali e/o comunitari volte a ottenere contributi e finanziamenti, nonché rilasciare apposito rendiconto del loro impiego;
10. in generale accertarsi della veridicità di qualsivoglia informazione che sia destinata, in via diretta o indiretta, alle Pubbliche amministrazioni coinvolte nel Processo;
11. nel caso di erogazioni pubbliche, assegnare a una funzione diversa (da quella designata a gestire le risorse ottenute) il compito di verificare la rispondenza dell'impiego delle somme all'iniziativa dichiarata;
12. nel caso di richieste indebite di denaro o di altri benefici provenienti da qualunque persona, informare tempestivamente il proprio superiore e sospendere ogni rapporto d'affari con il richiedente;
13. segnalare tempestivamente all'Amministratore eventuali indizi da cui dovesse emergere una condotta infedele della ditta Consorziata esecutrice dei lavori affidati;

14. in caso di segnalazioni di cui al punto precedente, in presenza di comprovate evidenze che nonostante l'anticipazione concessa la commessa non proceda con regolare avanzamento, dopo aver esperito ogni tentativo utile a favorire l'avanzamento della commessa, diffidare l'impresa e successivamente attivarsi per recuperare le somme e, in caso di insuccesso, adire le competenti magistrature civili (per il recupero delle somme) e ove emergano concreti indizi di reato quelle penali.

Le attività aziendali finalizzate a prevenire il rischio di realizzazione dei reati di corruzione sono, inoltre, regolate e formalizzate in appositi protocolli conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa applicabile e allineate con la Certificazione **ISO 37001:2016** adottata da Valori S.c.a.r.l.

2.1.3 Controlli e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Ciascun responsabile di area e/o di attività a rischio deve fornire al personale di Valori S.c.a.r.l. idonee istruzioni e linee guida sugli atteggiamenti da assumere nei processi sensibili e, in genere, nei rapporti professionali con la P.A.

Il soggetto responsabile ha il compito di esercitare i previsti controlli gerarchici sul rispetto di quanto stabilito e di riferire periodicamente gli esiti all'OdV.

L'Organismo di Vigilanza è incaricato di:

- verificare l'idoneità e l'efficacia delle istruzioni e linee guida fornite dai responsabili di settore ai sottoposti;
- verificare, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe vigente nelle aree interessate;
- esaminare la gestione delle risorse finanziarie aziendali al fine di verificare, per esempio, eventuali anomalie nei profitti di determinate operazioni, ovvero pagamenti non giustificabili a consulenti esterni.

L'OdV, quale gestore delle segnalazioni *whistleblowing* insieme all'Internal Auditor di Valori S.c.a.r.l., si occupa delle eventuali segnalazioni di rischio di reato

provenienti da chi all'interno della società sia venuto a conoscenza di anomalie rispetto agli obblighi e ai divieti imposti.

Su tali segnalazioni l'OdV esegue gli opportuni approfondimenti e verifiche, proponendo all'Amministratore, in caso di violazioni significative delle norme in materia, possibili azioni migliorative per la più corretta ed efficace individuazione e prevenzione dei reati.

2.2 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Il D. lgs. 231/01 all'art. 24-*bis* enuncia i reati che trovano come presupposto le attività di gestione delle risorse e del sistema informatico aziendale, precisamente:

- Falsità in documenti informatici (art. **491-bis** c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. **615-ter** c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. **615-quater** c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. **617-quater**, c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. **617-quinquies** c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. **635-bis** c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. **635-ter** c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. **635-quater** c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. **635-quater.1** c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. **635-quinquies** c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. **640-quinquies** c.p.);
- Delitti in materia di *Cyber Security* (art. **1, comma 11, D.L. n. 105/2019**);
- Estorsione (art. **629, comma 3**, c.p.).

2.2.1 Attività sensibili e stima dei potenziali rischi

Sulla base delle attività di *risk assessment* svolte dalla società ai sensi del Decreto e delle Linee Guida di Confindustria, le principali **attività sensibili** riscontrate al suo interno con riferimento ai *Reati informatici* sono:

1. l'utilizzo dei dispositivi di firma digitale;
2. la gestione delle credenziali di autenticazione e autorizzazione per l'accesso ai sistemi informatici;
3. la gestione dei sistemi di *hardware* e *software* e delle relative licenze;
4. la gestione degli accessi fisici (tramite chiavi, badge, codici di allarme) per la protezione dei dati personali;
5. l'accesso tramite strumenti aziendali a reti di pubblica utilità;
6. la gestione della documentazione in formato digitale.

Eventuali integrazioni e/o modifiche delle suddette attività a rischio di reato potranno sempre essere indicate dall'Amministratore di Valori S.c.a.r.l., anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di valutare l'insorgenza di nuovi pericoli e di proporre le opportune misure preventive.

*

Sulla base di quanto emerso dalla stima dei potenziali rischi, il **rischio** di realizzazione di questa tipologia di reati è **medio**.

2.2.2 Destinatari, principi generali e protocolli specifici

Valori S.c.a.r.l. nell'esercizio della sua attività si avvale necessariamente di strumenti informatici (computer, periferiche, dispositivi di memorizzazione, banche-dati, *software*) che accorda in uso ai dipendenti per lo svolgimento delle rispettive funzioni lavorative.

Per eliminare/ridurre a livelli accettabili il rischio di commissione dei reati in esame, la società impone agli esponenti aziendali, ai responsabili delle aree a rischio, a tutti i dipendenti e ai collaboratori esterni con apposite clausole contrattuali il **divieto generale** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24-*bis* del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sè fattispecie di reato rientranti tra quelle in oggetto, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali all'uopo previsti.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è prescritto il **divieto particolare** di:

- a) accedere agli strumenti informatici aziendali con profili di autorizzazione/autenticazione diversi da quelli assegnati;
- b) lasciare incustoditi senza adeguata protezione gli strumenti informatici e/o i dispositivi di accesso, ovvero consentirne l'uso a soggetti non autorizzati;
- c) modificare la configurazione *hardware* e *software* preimpostate dall'area aziendale, salvo previa autorizzazione esplicita del responsabile di settore;
- d) effettuare operazioni di *download*, duplicazione, memorizzazione di *files* e/o dati non attinenti all'attività lavorativa;
- e) elaborare o trasmettere per via informatica dati falsi e/o alterati;
- f) distruggere, deteriorare, cancellare informazioni, dati, programmi telematici altrui senza averne l'espressa e documentata autorizzazione;
- g) utilizzare *software*, *hardware* o qualsivoglia altro strumento tecnologico per intercettare, falsificare, alterare il contenuto di documenti informatici o per interrompere le comunicazioni relative ad un sistema telematico (ad esempio: *virus*, *trojan*, *spyware*, *worm*, ecc.);
- h) introdursi abusivamente in un sistema informatico protetto da misure di sicurezza o, comunque, procurarsi o detenere abusivamente i relativi codici di accesso;
- i) sfruttare le proprie competenze informatiche per costringere taluno a fare o ad omettere qualche cosa con l'obiettivo di trarne un ingiusto profitto con altrui danno (c.d. estorsione informatica).

Al fine di dare concreta attuazione agli enunciati divieti, la società impone l'osservanza dei seguenti **obblighi**:

1. utilizzare gli strumenti informatici esclusivamente per finalità lavorative e non personali, salvo quanto espressamente consentito dall'azienda;
2. adottare procedure formalizzate per la gestione e l'assegnazione delle credenziali di autenticazione e delle *password* di accesso agli strumenti informatici;
3. individuare i dispositivi di accesso e definire quali funzioni interne devono averli disponibili in relazione al ruolo ricoperto;
4. istruire gli autorizzati per la gestione dei dispositivi assegnati, comprese le modalità di comportamento in caso di furto o smarrimento;
5. custodire la riservatezza dei codici di accesso e denunciarne tempestivamente l'eventuale furto o smarrimento, così da consentire la prevenzione di accessi non autorizzati;
6. formalizzare i ruoli e le responsabilità dei soggetti che operano come amministratori di sistema;
7. riferire al responsabile dell'area e/o all'OdV anomalie riscontrate sul rispetto dei presenti obblighi, nonché sottoporre alla loro attenzione eventuali *files* di provenienza incerta ancorché attinenti alle attività lavorative;
8. includere clausole di non divulgazione delle informazioni aziendali nei contratti di lavoro e negli accordi con i terzi.

2.2.3 Controlli e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento ai reati informatici la società ha adottato un sistema di controlli che prevede:

- l'identificazione univoca degli utenti nell'accesso ai sistemi informatici;
- il monitoraggio degli accessi alla rete e agli applicativi tramite apposito *software* con reportistica periodica;
- un sistema automatico di disattivazione dei profili in caso di ripetuti tentativi di accesso falliti e al termine di ogni rapporto lavorativo;

- il costante monitoraggio delle risorse *hardware* e *software* in dotazione, la cui modifica e/o implementazione è riservata ai soggetti autorizzati;
- l'adozione di sistemi *firewall*, antifurto, antivirus e antispamming periodicamente aggiornati e non disattivabili dagli utenti.

Sulla corretta espletazione delle attività sociali a rischio vigila l'OdV che potrà avvalersi, in considerazione delle competenze tecniche inerenti all'ambito applicativo dell'art. 24-*bis*, del supporto di soggetti in possesso delle abilità richieste. Di detti controlli, insieme a quelli operati dai responsabili interni delle aree interessate, l'OdV riferirà all'Amministratore di Valori S.c.a.r.l. secondo le modalità e le tempistiche concordate.

L'OdV, quale gestore delle segnalazioni *whistleblowing* insieme all'Internal Auditor di Valori S.c.a.r.l., si occupa delle eventuali segnalazioni di rischio di reato provenienti da chi all'interno della società sia venuto a conoscenza di anomalie rispetto agli obblighi e ai divieti imposti.

Su tali segnalazioni l'OdV esegue gli opportuni approfondimenti e verifiche, proponendo all'Organo dirigente, in caso di violazioni significative delle norme in materia, possibili azioni migliorative per la più corretta ed efficace individuazione e prevenzione dei reati.

2.3 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Il D. lgs. 231/01 all'art. 24-*ter* enuncia i delitti di criminalità organizzata, precisamente:

- Associazione per delinquere (art. **416** c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. **416-bis** c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. **416-ter** c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. **630** c.p.);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. **407, comma 2, lett. a), n. 5** c.p.p.);

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. **74 D.p.r. n. 309/1990**);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (**L. 203/91**)

2.3.1 **Attività sensibili e stima dei potenziali rischi**

Sulla base delle attività di *risk assessment* svolte dalla società ai sensi del Decreto e delle Linee Guida di Confindustria, le attività che presentano un rischio potenziale di commissione dei *Reati di criminalità organizzata* sono:

1. selezione e assunzione del personale;
2. selezione dei fornitori di beni e servizi;
3. gestione dei flussi finanziari (anche con eventuali controparti estere);
4. conclusione di contratti di acquisto e/o di vendita di beni e servizi;
5. attività di investimento.

Eventuali integrazioni e/o modifiche delle suddette attività a rischio di reato potranno sempre essere indicate dall'Amministratore di Valori S.c.a.r.l., anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di valutare l'insorgenza di nuovi pericoli e di proporre le opportune misure preventive.

*

Sulla base di quanto emerso dalla stima dei potenziali rischi, il **rischio** di realizzazione di questa tipologia di reati è **basso**.

2.3.2 **Destinatari, principi generali e protocolli specifici**

Per eliminare/ridurre a livelli accettabili il rischio di commissione dei reati in esame, la società impone agli esponenti aziendali, ai responsabili delle aree a rischio, a tutti i dipendenti e ai collaboratori esterni con apposite clausole contrattuali il **divieto generale** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24-*ter* del Decreto);

- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sè fattispecie di reato rientranti tra quelle in oggetto, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali all'uopo previsti.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è prescritto il **divieto particolare** di:

- a) assumere nuovo personale senza preventivamente accertarsi sull'assenza di precedenti penali specifici mediante richiesta di casellario giudiziale.

Al fine di dare concreta attuazione agli enunciati divieti, la società prescrive l'osservanza dei seguenti **obblighi**:

- aderire a Protocolli di legalità stipulati dalle associazioni di categoria con il Ministero dell'Interno e/o con le Prefetture territorialmente competenti e rispettare gli impegni assunti;
- introdurre meccanismi di qualificazione etica delle imprese fornitrici previsti dalla legge o da sistemi di autoregolamentazione, per esempio il possesso del *rating* di legalità, l'iscrizione nelle *white-list* prefettizie o nell'elenco delle imprese aderenti ai Protocolli di legalità o, in alternativa, apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 autocertificazione antimafia;
- prevedere nei contratti con i fornitori l'impegno a produrre una dichiarazione sostitutiva che attesti l'assenza di provvedimenti per i reati ex art. 24-ter c.p., e specifiche clausole risolutive ove i contraenti risultino destinatari di una interdittiva antimafia;

2.3.3 Controlli e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività sociali potenzialmente a rischio, diretti a verificare il corretto espletamento delle stesse in relazione alle regole prescritte dal Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Sugli esiti dei controlli svolti, insieme a quelli operati dai responsabili dei processi sensibili, l'OdV riferisce all'Amministratore di Valori S.c.a.r.l. secondo le modalità e le tempistiche concordate.

L'OdV, quale gestore delle segnalazioni *whistleblowing* insieme all'Internal Auditor di Valori S.c.a.r.l., si occupa delle eventuali segnalazioni di rischio di reato provenienti da chi all'interno della società sia venuto a conoscenza di anomalie rispetto agli obblighi e ai divieti imposti.

Su tali segnalazioni l'OdV esegue gli opportuni approfondimenti e verifiche, proponendo all'Organo dirigente, in caso di violazioni significative delle norme in materia, possibili azioni migliorative per la più corretta ed efficace individuazione e prevenzione dei reati.

2.4 FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Il D. lgs. 231/01 all'art. 25-*bis* prende in considerazione i delitti di falso in strumenti di pagamento e in strumenti o segni di riconoscimento, precisamente:

- Falsificazioni di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. **453** c.p.);
- Alterazioni di monete (art. **454** c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. **455** c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. **457** c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. **459** c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. **460** c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. **461** c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. **464** c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. **473** c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. **474** c.p.)

2.4.1 Attività sensibili e stima dei rischi

Sulla base delle attività di *risk assessment* svolte dalla società ai sensi del Decreto e delle Linee Guida di Confindustria, le attività che presentano un rischio potenziale di commissione dei *Reati di falsità in strumenti di pagamento e in strumenti o segni di riconoscimento* sono:

1. realizzazione e sviluppo di nuovi prodotti, soluzioni, tecnologie e strumenti;
2. acquisizione, rivendica, registrazione e gestione di marchi, brevetti, disegni, modelli o altri titoli o diritti di proprietà industriale;
3. attività di acquisto/vendita di beni con marchio o altri segni distintivi;
4. utilizzo di tecnologie coperte da brevetto già depositato.

Eventuali integrazioni e/o modifiche delle suddette attività a rischio di reato potranno sempre essere indicate dall'Amministratore di Valori S.c.a.r.l., anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di valutare l'insorgenza di nuovi pericoli e di proporre le opportune misure preventive.

*

Sulla base di quanto emerso dalla stima dei potenziali rischi, il **rischio** di realizzazione di questa tipologia di reati è **basso**.

2.4.2 Destinatari, principi generali e protocolli specifici

Per eliminare/ridurre a livelli accettabili il rischio di commissione dei reati in esame, la società impone agli esponenti aziendali, ai responsabili delle aree a rischio, a tutti i dipendenti e ai collaboratori esterni con apposite clausole contrattuali il **divieto generale** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-*bis* del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sè fattispecie di reato rientranti tra quelle in oggetto, possano potenzialmente diventarlo;

- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali all'uopo previsti.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è prescritto il **divieto particolare** di:

- a) riprodurre abusivamente, imitare e manomettere marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli in titolarità di terzi;
- b) fare uso in ambito industriale e/o commerciale di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi;
- c) introdurre nel territorio dello Stato per farne commercio, detenere per vendere o mettere in qualunque modo in circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati da soggetti terzi.

Al fine di dare concreta attuazione agli enunciati divieti, la società prescrive il rispetto dei seguenti **obblighi**:

1. inserire, nei contratti di acquisto di prodotti tutelati da diritti di proprietà industriale, specifiche clausole con cui la controparte attesti: (i) la legittima titolarità dei diritti di sfruttamento economico dei marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o, comunque, l'ottenimento dai titolari dell'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi; (ii) la non violazione del diritto di proprietà industriale in capo ad altri; (iii) l'impegno a manlevare e tenere indenne la società da qualsivoglia danno o pregiudizio per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza delle dichiarazioni rese;
2. verificare che i documenti e le informazioni inerenti ai titoli di proprietà intellettuale, trasmessi dalla società all'Autorità competente a rilasciare la registrazione di marchi e brevetti, siano completi, veritieri e firmati dai soggetti incaricati secondo le norme interne;
3. utilizzare gli strumenti più adeguati affinché i rapporti tenuti dal responsabile di settore con gli uffici pubblici competenti siano sempre trasparenti, documentati e verificabili.

2.4.3 Controlli e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività sociali potenzialmente a rischio, diretti a verificare la corretta espletazione delle stesse in relazione alle regole prescritte dal Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Sugli esiti dei controlli svolti, insieme a quelli operati dai responsabili dei processi sensibili, l'Organismo riferisce all'Amministratore di Valori S.c.a.r.l. secondo le modalità e le tempistiche concordate.

L'OdV, quale gestore delle segnalazioni *whistleblowing* insieme all'Internal Auditor di Valori S.c.a.r.l., si occupa delle eventuali segnalazioni di rischio di reato provenienti da chi all'interno della società sia venuto a conoscenza di anomalie rispetto agli obblighi e ai divieti imposti.

Su tali segnalazioni l'OdV esegue gli opportuni approfondimenti e verifiche, proponendo all'Organo dirigente, in caso di violazioni significative delle norme in materia, possibili azioni migliorative per la più corretta ed efficace individuazione e prevenzione dei reati.

2.5 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Il D. lgs. 231/01 all'art. 25-*bis*.1 prende in considerazione i delitti contro l'industria e il commercio, precisamente:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. **513** c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. **513-bis** c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. **514** c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. **515** c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. **516** c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. **517** c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali (art. **517-ter** c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. **517-quater** c.p.).

2.5.1 Attività sensibili e stima dei rischi

Sulla base delle attività di *risk assessment* svolte dalla società ai sensi del Decreto e delle Linee Guida di Confindustria, le attività che presentano un rischio potenziale di commissione dei *Reati contro l'industria e il commercio* sono:

1. approvvigionamento di beni per il rischio, ad esempio, che questi siano diversi da quelli risultanti nei documenti di accompagnamento per origine, provenienza, quantità e qualità;
2. scarico, stoccaggio, trattamento e trasporto di beni per il rischio, ad esempio, che non si rispettino i prescritti modelli operativi;
3. gestione dei rapporti con appaltatori e fornitori di beni e servizi.

Eventuali integrazioni e/o modifiche delle suddette attività a rischio di reato potranno sempre essere indicate dall'Amministratore di Valori S.c.a.r.l., anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di valutare l'insorgenza di nuovi pericoli e di proporre le opportune misure preventive.

*

Sulla base di quanto emerso dalla stima dei potenziali rischi, il **rischio** di realizzazione di questa tipologia di reati è **medio**.

2.5.2 Destinatari, principi generali e protocolli specifici

Per eliminare/ridurre a livelli accettabili il rischio di commissione dei reati in esame, la società impone agli esponenti aziendali, ai responsabili delle aree a rischio, a tutti i dipendenti e ai collaboratori esterni con apposite clausole contrattuali il **divieto generale** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 25-*bis* 1 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sè fattispecie di reato rientranti tra quelle in oggetto, possano potenzialmente diventarlo;

- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali all'uopo previsti.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è prescritto il **divieto particolare** di:

- a) porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre vantaggi indebiti sottoforma di illeciti guadagni a discapito dei prescritti protocolli operativi;
- b) adottare condotte finalizzate a intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di imprese concorrenti alla società, atte per esempio a sviare la clientela altrui.

Al fine di dare concreta attuazione agli enunciati divieti, la società prescrive l'osservanza dei seguenti **obblighi**:

1. stipulare accordi solo con fornitori accreditati a livello commerciale;
2. prevedere negli accordi con i fornitori clausole contrattuali risolutive in caso di violazione degli obblighi richiesti;
3. individuare in modo esatto i requisiti dell'oggetto di compravendita;
4. tracciare sempre i prodotti/servizi in entrata e in uscita.

2.5.3 Controlli e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività sociali potenzialmente a rischio, diretti a verificare la corretta espletazione delle stesse in relazione alle regole prescritte dal Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Sugli esiti dei controlli svolti - insieme a quelli operati dai responsabili dei processi sensibili - l'Organismo riferisce all'Amministratore di Valori S.c.a.r.l. secondo le modalità e tempistiche concordate.

L'OdV, quale gestore delle segnalazioni *whistleblowing* insieme all'Internal Auditor di Valori S.c.a.r.l., si occupa delle eventuali segnalazioni di rischio di reato

provenienti da chi all'interno della società sia venuto a conoscenza di anomalie rispetto agli obblighi e ai divieti imposti.

Su tali segnalazioni l'OdV esegue gli opportuni approfondimenti e verifiche, proponendo all'Organo dirigente, in caso di violazioni significative delle norme in materia, possibili azioni migliorative per la più corretta ed efficace individuazione e prevenzione dei reati.

2.6 REATI SOCIETARI

Il D. lgs. 231/01 all'art. 25-ter prende in considerazione i delitti societari, precisamente:

- False comunicazioni sociali (art. **2621** c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. **2621-bis** c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. **2622** c.c.);
- Impedito controllo (art. **2625, comma 2**, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. **2626** c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. **2627** c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali, o della società controllante (art. **2628** c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. **2629** c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. **2629-bis** c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. **2632** c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. **2633** c.c.);
- Corruzione tra privati (art. **2635** c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. **2635-bis** c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. **2636** c.c.);
- Aggiotaggio (art. **2637** c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. **2638, commi 1 e 2**, c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. **54 D. lgs. n. 19/2023** attuativo della Dir. UE 2019/2121 del 27/11/2019)

2.6.1 Attività sensibili e stima dei potenziali rischi

Sulla base delle attività di *risk assessment* svolte dalla società ai sensi del Decreto e delle Linee Guida di Confindustria, le attività che presentano un rischio potenziale di commissione dei *Reati societari* sono:

1. redazione del bilancio e di ogni altra comunicazione periodica concernente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. operazioni con effetti sul capitale e sulle riserve della società, per esempio ripartizione degli utili e delle riserve, acquisto o sottoscrizione di azioni sociali, riduzione del capitale, fusioni con altre società, scissioni;
3. gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza;
4. approvvigionamento di beni, lavori e servizi per il rischio, ad esempio, di concludere negozi di rilevante valore economico per fini illeciti;
5. rapporti con collaboratori esterni, in particolare consulenti/professionisti ed agenti.

Eventuali integrazioni e/o modifiche delle suddette attività a rischio di reato potranno sempre essere indicate dall'Amministratore di Valori S.c.a.r.l., anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di valutare l'insorgenza di nuovi pericoli e di proporre le opportune misure preventive

*

Sulla base di quanto emerso dalla stima dei potenziali rischi, il **rischio** di realizzazione di questa tipologia di reati è **medio**.

2.6.2 Destinatari, principi generali e protocolli specifici

Per mitigare/eliminare il rischio di commissione dei reati considerati, la società impone agli esponenti aziendali, ai responsabili delle aree a rischio, a tutti i dipendenti e ai collaboratori esterni con apposite clausole contrattuali il **divieto generale** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 25-ter del Decreto);

- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle in oggetto, possano potenzialmente diventarle;
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali all'uopo previsti.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è prescritto il **divieto particolare** di:

- a) violare le disposizioni sul corretto svolgimento delle operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria, al fine di ledere le pretese creditorie e dei terzi in genere;
- b) corrispondere denaro o altre utilità oltre i criteri di ragionevolezza e di cortesia commerciale per perseguire finalità illecite, ad esempio l'esclusione di un concorrente da un affare;
- c) eludere i principi generali in materia di formazione del bilancio o altri documenti contabili improntati alla chiarezza delle informazioni rese, all'accuratezza e veridicità dei dati inseriti e alla completezza delle elaborazioni svolte;
- d) denunciare tempestivamente situazioni o segnalazioni pervenute di eventuali conflitti di interesse di soggetti a vario titolo coinvolti.

Al fine di dare concreta attuazione agli enunciati divieti, la società prescrive l'osservanza dei seguenti **obblighi**:

1. assegnare responsabilità decisionali per ogni operazione compiuta potenzialmente lesiva dell'integrità del capitale sociale, e predisporre meccanismi di coordinamento tra le funzioni aziendali coinvolte;
2. verificare, ciascuno per le parti di rispettiva competenza, la correttezza dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
3. prevedere per ogni comunicazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società: a) l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale deve fornire; b) una dichiarazione di veridicità,

- completezza e coerenza dei dati trasmessi; c) i criteri per la loro elaborazione; d) i tempi di consegna;
4. effettuare la trasmissione delle informazioni richieste per via informatica, in modo da tracciare i vari passaggi e identificare i soggetti operanti;
 5. adottare un sistema informativo affidabile e controlli interni efficaci a supporto dell'attendibilità delle comunicazioni sociali rese.

2.6.3 Controlli e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'OdV con riferimento alle attività sensibili riscontrate sono:

- verificare periodicamente il rispetto delle regole imposte e monitorare la loro adeguatezza ai fini della prevenzione della commissione di reati societari;
- esaminare le segnalazioni di violazioni commesse provenienti dagli organi di controllo e/o dai dipendenti, e disporre gli accertamenti necessari;
- indicare all'Organo dirigente, quando necessario, i possibili miglioramenti da attuare per una più efficace individuazione e prevenzione dei reati.

L'OdV, quale gestore delle segnalazioni *whistleblowing* insieme all'Internal Auditor di Valori S.c.a.r.l., si occupa delle eventuali segnalazioni di rischio di reato provenienti da chi all'interno della società sia venuto a conoscenza di anomalie rispetto agli obblighi e ai divieti imposti.

Su tali segnalazioni l'OdV esegue gli opportuni approfondimenti e verifiche, proponendo all'Organo dirigente, in caso di violazioni significative delle norme in materia, possibili azioni migliorative per la più corretta ed efficace individuazione e prevenzione dei reati.

2.7 DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Il D. lgs. 231/01 all'art. 25-*quater* prende in considerazione i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, precisamente:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. **270-bis** c.p.);
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. **270-bis.1**);
- Assistenza agli associati (art. **270-ter** c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. **270-quater** c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. **270-quater.1** c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. **270-quinquies** c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. **270-quinquies.1** c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. **270-quinquies.2** c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. **270-sexies** c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. **280** c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. **280-bis** c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. **280-ter** c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. **289-bis** c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. **289-ter** c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. **302** c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. **304** c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. **305** c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. **306** c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. **307** c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. **1 L. n. 342/1976**);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (art. **2 L. n. 342/1976**);
- Sanzioni (art. **3 L. n. 422/1989**);
- Pentimento operoso (art. **5 D. Lgs. n. 625/1979**);
- Delitti previsti dalla **Convenzione di New York del 9/12/1999** (art. **2**).

2.7.1 Attività sensibili e stima dei rischi

Sulla base delle attività di *risk assessment* svolte dalla società ai sensi del Decreto e delle Linee Guida di Confindustria, Valori S.c.a.r.l. - in considerazione del suo

oggetto sociale - non ha rinvenuto attività che presentino rischi potenziali di commissione dei *Reati con finalità di terrorismo*.

*

Sulla base di quanto emerso dalla stima dei potenziali rischi, il **rischio** di realizzazione di questa tipologia di reati è **trascurabile**.

2.7.2 Destinatari, principi generali e protocolli specifici

In considerazione del rischio *trascurabile*, pur permanendo - in capo ai dipendenti di ogni ordine e grado, all'Amministratore e ai collaboratori esterni - l'obbligo di rispettare i principi generali e le regole espressione della *policy* aziendale, la società non ha previsto divieti particolari né obblighi specifici.

2.7.3 Controlli e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Valgono le disposizioni della Parte generale del Modello relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza, anche con riferimento alla facoltà di attivarsi autonomamente per realizzare controlli e verifiche.

Fermo restando il rischio trascurabile di commissione dei *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*, laddove l'OdV, nell'ambito dei controlli periodici effettuati o a seguito di segnalazioni ricevute, ravvisasse l'esistenza nella società di attività sensibili anche con riferimento a questa categoria di reati, si attiverà per adeguare la presente Parte speciale prevedendo specifiche misure di eliminazione/riduzione dei rischi.

2.8 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

Il D. lgs. 231/01 all'art. 25-*quater*.1 prende in considerazione i delitti di mutilazione degli organi genitali femminili, precisamente:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. **583-bis** c.p.).

2.8.1 Attività sensibili e stima dei potenziali rischi

Sulla base delle attività di *risk assessment* svolte dalla società ai sensi del Decreto e delle Linee Guida di Confindustria, Valori S.c.a.r.l. - in considerazione del suo oggetto sociale - non ha rinvenuto attività che presentino rischi potenziali di commissione di *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*.

*

Sulla base di quanto emerso dalla stima dei potenziali rischi, il **rischio** di realizzazione di questa tipologia di reati è **trascurabile**.

2.8.2 Destinatari, principi generali e protocolli specifici

In considerazione del rischio *trascurabile*, pur permanendo - in capo ai dipendenti di ogni ordine e grado, all'Amministratore e ai collaboratori esterni - l'obbligo di rispettare i principi generali e le regole espressione della *policy* aziendale, la società non ha previsto divieti particolari né obblighi specifici.

2.8.3 Controlli e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Valgono le disposizioni della Parte generale del Modello relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza, anche con riferimento alla facoltà di attivarsi autonomamente per realizzare controlli e verifiche.

Fermo restando il rischio trascurabile di commissione delle *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*, laddove l'OdV, nell'ambito dei controlli periodici effettuati o a seguito di segnalazioni ricevute, ravvisasse l'esistenza nella società di attività sensibili anche con riferimento a questa categoria di reati, si attiverà per adeguare la presente Parte speciale prevedendo specifiche misure di eliminazione/riduzione dei rischi.

2.9 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Il D. lgs. 231/01 all'art. 25-*quinquies* prende in considerazione i delitti contro la personalità individuale, precisamente:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. **600** c.p.);
- Prostituzione minorile (art. **600-bis** c.p.);

- Pornografia minorile (art. **600-ter** c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. **600-quater** c.p.);
- Pornografia virtuale (art. **600-quater.1** c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. **600-quinquies** c.p.)
- Tratta di persone (art. **601** c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. **602** c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. **603-bis** c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. **609-undecies** c.p.).

2.9.1 **Attività sensibili e stima dei potenziali rischi**

Sulla base delle attività di *risk assessment* svolte dalla società ai sensi del Decreto e delle Linee Guida di Confindustria, le attività che presentano un rischio potenziale di commissione dei *Reati contro la personalità individuale* sono:

1. attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto alla manodopera;
2. gestione del personale;
3. gestione e uso del sistema informatico, *server* o siti Internet della società.

Eventuali integrazioni e/o modifiche delle suddette attività a rischio di reato potranno sempre essere indicate dall'Amministratore di Valori S.c.a.r.l., anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di valutare l'insorgenza di nuovi pericoli e di proporre le opportune misure preventive

*

Sulla base di quanto emerso dalla stima dei potenziali rischi, il **rischio** di realizzazione di questa tipologia di reati è **basso**.

2.9.2 **Destinatari, principi generali e protocolli specifici**

Per mitigare/eliminare il rischio di commissione dei reati considerati, la società impone agli esponenti aziendali, ai responsabili delle aree a rischio, a tutti i dipendenti e ai collaboratori esterni con apposite clausole contrattuali il **divieto generale** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-*quinquies* del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sè fattispecie di reato rientranti tra quelle in oggetto, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali all'uopo previsti.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è prescritto il **divieto particolare** di:

- a) disattendere la normativa in materia di tutela dei lavoratori;
- b) utilizzare il collegamento alla rete Internet aziendale per scopi diversi da quelli specificamente richiesti dall'attività svolta;
- c) utilizzare la propria postazione P.C. per archiviare documenti e materiale non strettamente inerenti all'attività lavorativa.

Al fine di dare concreta attuazione agli enunciati divieti, la società prescrive l'osservanza dei seguenti **obblighi**:

1. sottoscrivere l'impegno a rispettare la normativa sulla tutela dei diritti del lavoratore, con particolare riferimento al divieto di realizzare condizioni di sfruttamento dei medesimi;
2. prevedere nei contratti con i partner commerciali clausole risolutive nel caso di violazione delle suddette prescrizioni;
3. diversificare i soggetti preposti a controllare l'adozione delle appropriate modalità di assunzione e gestione del personale;
4. dotare il personale di strumenti informatici costantemente aggiornati che contrastino l'accesso a siti Internet per fini illeciti, ad esempio per la ricerca e/o la ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;
5. richiamare periodicamente i dipendenti al corretto utilizzo degli strumenti informatici in loro possesso.

2.9.3 Controlli e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività sociali potenzialmente a rischio, diretti a verificare la corretta espletazione delle stesse in relazione alle regole prescritte dal Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Sugli esiti dei controlli svolti, insieme a quelli operati dai responsabili interni dei processi sensibili, l'Organismo riferisce all'Amministratore di Valori S.c.a.r.l. secondo le modalità e tempistiche concordate.

L'OdV, quale gestore delle segnalazioni *whistleblowing* insieme all'Internal Auditor di Valori S.c.a.r.l., si occupa delle eventuali segnalazioni di rischio di reato provenienti da chi all'interno della società sia venuto a conoscenza di anomalie rispetto agli obblighi e ai divieti imposti.

Su tali segnalazioni l'OdV esegue gli opportuni approfondimenti e verifiche, proponendo all'Organo dirigente, in caso di violazioni significative delle norme in materia, possibili azioni migliorative per la più corretta ed efficace individuazione e prevenzione dei reati.

2.10 ABUSI DI MERCATO

Il D. lgs. 231/01 all'art. 25-sexies prende in considerazione i delitti in materia abusi di mercati, precisamente:

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. **184 D. lgs. 58/1998**);
- Manipolazione del mercato (art. **185 D. lgs. 58/1998**).

L'art. 187-*quinquies* TUF prevede altre fattispecie imputabili all'ente in materia di abusi di mercato, precisamente:

- Divieto di manipolazione del mercato (art. **15 Reg. UE n. 596/2014**);
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. **14 Reg. UE n. 596/2014**).

2.10.1 Attività sensibili e stima dei potenziali rischi

Sulla base delle attività di *risk assessment* svolte dalla società ai sensi del Decreto e delle Linee Guida di Confindustria, Valori S.c.a.r.l. - non essendo una società quotata in Borsa - non ha rinvenuto attività che presentino rischi potenziali di commissione di *Abusi di mercato*.

*

Sulla base di quanto emerso dalla stima dei potenziali rischi, il **rischio** di realizzazione di questa tipologia di reati è **trascurabile**.

2.10.2 Destinatari, principi generali e protocolli specifici

In considerazione del rischio trascurabile, pur permanendo - in capo ai dipendenti di ogni ordine e grado, all'Amministratore e ai collaboratori esterni - l'obbligo di rispettare i principi generali e le regole espressione della *policy* aziendale, la società non ha previsto divieti particolari né obblighi specifici.

2.10.3 Controlli e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Valgono le disposizioni della Parte generale del Modello relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza, anche con riferimento alla facoltà di attivarsi autonomamente per realizzare controlli e verifiche.

Fermo restando l'attuale rischio trascurabile di commissione degli *Abusi di mercato*, laddove Valori S.c.a.r.l. divenisse una società quotata presso mercati regolamentati, ovvero l'OdV, nell'ambito dei controlli periodici effettuati o a seguito di segnalazioni ricevute, ravvisasse l'esistenza nella società di attività sensibili con riferimento a questa categoria di reati, la società si attiverà prevedendo specifiche misure di eliminazione/riduzione dei rischi.

2.11 REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il D. lgs. 231/01 all'art. 25-*septies* prende in considerazione i delitti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, precisamente:

- Omicidio colposo (art. **589** c.p.);
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. **590, comma 3**, c.p.).

I suddetti reati rilevano ai fini del Decreto unicamente nel caso in cui al soggetto agente sia ascrivibile - sotto il profilo dell'elemento soggettivo - la c.d. **colpa specifica**, consistente nella violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene e salute dei lavoratori finalizzate a impedire gli eventi dannosi previsti¹. Sul punto assume rilevanza la legislazione prevenzionistica di cui al **D. lgs. n° 81/2008** (Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro, di seguito anche T.U.S.L.) e, in particolare, l'**art. 30** di tale decreto che enuncia le condizioni da osservare per aversi un valido Modello organizzativo.

2.11.1 Attività sensibili e stima dei potenziali rischi

Sulla base delle attività di *risk assessment* svolte dalla società ai sensi del Decreto e delle Linee Guida di Confindustria, le attività che presentano un rischio potenziale di commissione dei *Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro* sono:

1. gestione operativa di tutte le attività aziendali (tecniche, commerciali, amministrative) all'interno dei luoghi rientranti nella sfera giuridica di responsabilità della società;
2. monitoraggio delle funzioni inerenti alla salute e alla sicurezza dei lavoratori e attuazione delle connesse verifiche sul rispetto della normativa prevenzionistica;
3. gestione dell'acquisto e utilizzo dei dispositivi di protezione collettivi ed individuali e di tutti i beni che possano influire sulla sicurezza dei lavoratori;
4. adempimenti relativi alle prescrizioni del Testo Unico sulla Sicurezza e, in generale, di ogni altra normativa vigente in materia.

¹ La componente colposa dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro escluderebbe a monte la commissione di tali illeciti nell'*interesse/vantaggio* della società o tramite *elusione fraudolenta* del Modello - rispettivamente presupposto ed esimente della responsabilità dell'ente ex artt. 5 e 6 del Decreto - che presuppongono l'elemento della volontà. Tuttavia, in queste ipotesi, l'attività ermeneutica della giurisprudenza **ha collegato l'interesse/vantaggio dell'ente non all'evento lesioni o morte del dipendente, ma alla correlata condotta di violazione della normativa prevenzionistica** che è idonea, per esempio, ad arrecare alla società un risparmio di spesa conseguente al mancato investimento in dotazioni di sicurezza.

Eventuali integrazioni e/o modifiche delle suddette attività a rischio di reato potranno sempre essere indicate dall'Amministratore di Valori S.c.a.r.l., anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di valutare l'insorgenza di nuovi pericoli e di proporre le opportune misure preventive

*

Sulla base di quanto emerso dalla stima dei potenziali rischi, il **rischio** di realizzazione di questa tipologia di reati è **medio**.

2.11.2 Destinatari, principi generali e protocolli specifici

Per mitigare/eliminare il rischio di commissione dei reati considerati, la società impone agli esponenti aziendali, ai responsabili delle aree a rischio, a tutti i dipendenti e ai collaboratori esterni con apposite clausole contrattuali il **divieto generale** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-*septies* del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle in oggetto, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali all'uopo previsti.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è prescritto il **divieto particolare** di:

- a) adottare condotte imprudenti, negligenti, imperite che possano costituire un pericolo per sé o per altri in ordine alla sicurezza sul luogo di lavoro;
- b) svolgere attività lavorative senza aver preventivamente ricevuto dai responsabili per la sicurezza adeguate istruzioni sulle modalità operative, oppure in violazione delle disposizioni fornite;
- c) rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuali o collettivi, oppure rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione sulle istruzioni d'uso e sulle modalità di impiego di impianti e macchinari;

- d) omettere di segnalare la propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di macchinari, dispositivi o impianti;
- e) omettere di segnalare tempestivamente al datore di lavoro e/o al responsabile per la sicurezza e/o all'OdV, le deficienze di mezzi e dispositivi d'impresa, nonché altre eventuali condizioni di pericolo e anomalie rispetto agli obblighi e divieti imposti;
- f) rifiutare di adoperarsi direttamente in caso di urgenza (compatibilmente alle proprie competenze e possibilità) per eliminare o ridurre le deficienze o pericoli di cui al punto che precede;
- g) rifiutare, senza un giustificato motivo, di sottoporsi ai controlli sanitari aziendali previsti.

Al fine di dare concreta attuazione agli enunciati divieti, la società prescrive - oltre all'adempimento delle prescrizioni previste dall'art. 30 T.U.S.L. cui si rinvia - l'osservanza dei seguenti **obblighi**:

1. adottare la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale, cioè porre in essere le misure preventive concretamente attuabili nella società alla luce dell'esperienza generalmente praticata e delle più avanzate conoscenze scientifiche acquisite (**art. 2087 c.c.**);
2. formare e sensibilizzare il personale sui pericoli propri dell'attività lavorativa svolta e sulle misure idonee ad evitare i rischi o ridurli al minimo, anche con riferimento al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione a disposizione;
3. pianificare e organizzare i ruoli nelle attività connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro in conformità alle predisposte deleghe;
4. richiedere l'impegno da parte dei collaboratori esterni, attraverso specifiche clausole contrattuali, al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela della salute, igiene e sicurezza sul lavoro;
5. estendere la protezione a quanti abbiano rapporti con l'azienda, a fronte di rischi sulla sicurezza e la salute derivanti dalle attività che rientrano nella responsabilità della società;

6. individuare, valutare e gestire i rischi (DVR) in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro e predisporre verifiche periodiche di tali attività;
7. rispettare pienamente la legislazione applicabile in materia e tener fede agli obiettivi che l'azienda ha deciso di perseguire, in particolare realizzare e mantenere un ambiente di lavoro sicuro, compatibile con le esigenze dei singoli e dotato delle idonee attrezzature;
8. prevenire le situazioni di rischio e gli eventuali danni alle persone (per esempio infortuni, malattie professionali), che possono essere determinati da qualsiasi causa ragionevolmente prevedibile e di competenza della società;
9. allocare le necessarie risorse all'uopo stanziare e prevederne la disponibilità in capo ai soggetti competenti, al fine di un miglioramento continuo del sistema di gestione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e delle sue prestazioni.

Le attività aziendali finalizzate alla sicurezza sui luoghi di lavoro della società sono regolate e formalizzate in apposite procedure, conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa cogente applicabile e allineati con le relative norme di riferimento **ISO 45001:2018 (Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro)**, e precedentemente secondo lo Standard **OHSAS 18001:2015**, come previsto dal T.U.S.L.

Inoltre la Società si è uniformata alla normativa **ISO 39001:2012**, con riferimento ai **Sistemi di Gestione per la Sicurezza stradale**.

2.11.3 Controlli e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza con riferimento a questa categoria di reati:

- monitora l'efficacia delle procedure interne e delle regole per la prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ne verifica periodicamente l'osservanza da parte dei destinatari;
- esamina le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o dai dipendenti e dispone i doverosi accertamenti;

- indica all'Organo dirigente i possibili miglioramenti e/o modifiche per la più corretta individuazione e prevenzione dei reati.

L'OdV, quale gestore delle segnalazioni *whistleblowing* insieme all'Internal Auditor di Valori S.c.a.r.l., si occupa delle eventuali segnalazioni di rischio di reato provenienti da chi all'interno della società sia venuto a conoscenza di anomalie rispetto agli obblighi e ai divieti imposti.

Su tali segnalazioni l'OdV esegue gli opportuni approfondimenti e verifiche, proponendo all'Organo dirigente, in caso di violazioni significative delle norme in materia, possibili azioni migliorative per la più corretta ed efficace individuazione e prevenzione dei reati.

2.12 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

Il D. lgs. 231/01 all'art. 25-*octies* prende in considerazione i delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, precisamente:

- Ricettazione (art. **648** c.p.);
- Riciclaggio (art. **648-bis** c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. **648-ter** c.p.);
- Autoriciclaggio (art. **648-ter.1** c.p.).

2.12.1 Attività sensibili e stima dei potenziali rischi

Sulla base delle attività di *risk assessment* svolte ai sensi del Decreto e delle Linee Guida di Confindustria - tenuto conto dell'ampliamento del novero dei reati presupposto delle fattispecie in esame alle **contravvenzioni** punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi e, nel caso del riciclaggio e dell'autoriciclaggio, ai **delitti anche colposi**² le attività che presentano un rischio

² Deve, comunque, trattarsi di contravvenzioni o di delitti colposi che siano generatori di provento, quindi di fattispecie penali che producono un profitto (anche sotto forma di risparmio di spesa) che poi, con distinta e successiva condotta, verrà fatto oggetto di riciclaggio.

potenziale di commissione dei *Reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio* sono:

1. contratti di acquisto e/o di vendita;
2. transazioni finanziarie;
3. investimenti;
4. *joint ventures* industriali e/o commerciali anche all'estero;
1. cessione e/o offerte di servizi.

Eventuali integrazioni e/o modifiche delle suddette attività a rischio di reato potranno sempre essere indicate dall'Amministratore di Valori S.c.a.r.l., anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di valutare l'insorgenza di nuovi pericoli e di proporre le opportune misure preventive

*

Sulla base di quanto emerso dalla stima dei potenziali rischi, il **rischio** di realizzazione di questa tipologia di reati è **basso**.

2.12.2 **Destinatari, principi generali e protocolli specifici**

Per mitigare/eliminare il rischio di commissione dei reati considerati, la società impone agli esponenti aziendali, ai responsabili delle aree a rischio, a tutti i dipendenti e ai collaboratori esterni con apposite clausole contrattuali il **divieto generale** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-*octies* del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sè fattispecie di reato rientranti tra quelle in oggetto, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali all'uopo previsti.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è prescritto il **divieto particolare** di:

- a) concludere accordi commerciali con fornitori e/o partner senza verificare l'attendibilità professionale e finanziaria dei medesimi;
- b) accettare o effettuare pagamenti senza verificare l'identità dell'ordinante/destinatario, ovvero la coincidenza tra ordinanti/destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- c) accettare pagamenti in contanti oltre la soglia consentita e incassare versamenti da parte di istituti di credito senza i dovuti controlli;
- d) accettare pagamenti non giustificati o non documentati.

Al fine di dare concreta attuazione agli enunciati divieti, la società prescrive l'osservanza dei seguenti **obblighi**:

1. autorizzare i pagamenti sulla base del Sistema di deleghe e procure aziendali;
2. assicurare una specifica evidenza documentale del controllo sulla prestazione ricevuta e sulle spese addebitate, prima del benestare al pagamento al fine di verificare la conformità all'incarico;
3. applicare controlli preventivi specifici sui flussi finanziari in entrata e in uscita e, in generale, sulla tesoreria (per es. controllo sul rispetto delle soglie per gli incassi per contanti);
4. attenzionare, con riferimento agli incassi ricevuti da terzi, la sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
5. determinare nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità criteri di selezione di partner, stipulazione ed esecuzione di accordi con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
6. verificare che ogni fondo o dotazione patrimoniale e finanziaria della società sia riportato nella contabilità sociale e sia utilizzato in base alla normativa in vigore;

7. con particolare riferimento all'utilizzo di eventuali outsourcer (ad es. piattaforme informatiche per i pagamenti), verificare contrattualmente il rispetto della normativa a tutela degli strumenti di pagamento.

2.12.3 Controlli e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività sociali potenzialmente a rischio, diretti a verificare la corretta espletazione delle stesse in relazione alle regole prescritte dal Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV monitora, altresì, il livello di adeguamento delle società controparti di Valori S.c.a.r.l. alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio, nonché valuta la congruità economica degli investimenti effettuati dal Consorzio al fine di rilevare eventuali profili di illiceità.

Sugli esiti dei controlli svolti, insieme a quelli operati dai responsabili dei processi sensibili, l'Organismo riferisce all'Amministratore di Valori S.c.a.r.l. secondo le modalità e le tempistiche concordate.

L'OdV, quale gestore delle segnalazioni *whistleblowing* insieme all'Internal Auditor di Valori S.c.a.r.l., si occupa delle eventuali segnalazioni di rischio di reato provenienti da chi all'interno della società sia venuto a conoscenza di anomalie rispetto agli obblighi e ai divieti imposti.

Su tali segnalazioni l'OdV esegue gli opportuni approfondimenti e verifiche, proponendo all'Organo dirigente, in caso di violazioni significative delle norme in materia, possibili azioni migliorative per la più corretta ed efficace individuazione e prevenzione dei reati.

2.13 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

Il D. lgs. n° 231/2001 all'art. 25-octies.1 prende in considerazione i delitti sugli strumenti di pagamento diversi dal denaro contante³ e trasferimento fraudolento di valori, precisamente:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (**art. 493-ter** c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (**art. 493-quater** c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (**art. 640-ter** c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. **512-bis** c.p.).

2.13.1 Attività sensibili e stima dei potenziali rischi

Sulla base delle attività di *risk assessment* svolte ai sensi del Decreto e delle Linee Guida di Confindustria, le attività che presentano un rischio potenziale di commissione dei reati in esame sono:

1. trasferimenti di denaro tramite mezzi di pagamento digitale;
2. pagamenti per l'acquisto di beni o prestazioni di servizi con carte di credito o di pagamento, ovvero con qualsiasi altro documento analogo;
3. gestione e utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dal denaro contante;
4. contratti di acquisto e/o di vendita;
5. cessione e/o offerte di servizi;
6. transazioni finanziarie;
7. investimenti;
8. *joint ventures* industriali e/o commerciali.

³ Per la definizione di "*strumento di pagamento diverso dai contanti*" deve richiamarsi l'**art. 1 D. Lgs. n. 184/2021** che vi include "ogni dispositivo, oggetto o record protetto, materiale o immateriale, o una loro combinazione, diversa dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali".

Eventuali integrazioni e/o modifiche delle suddette attività a rischio di reato potranno sempre essere indicate dagli amministratori di Valori S.c.a.r.l., anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di valutare l'insorgenza di nuovi pericoli e di proporre le opportune misure preventive

*

Sulla base di quanto emerso dalla stima dei potenziali rischi, il **rischio** di realizzazione di questa tipologia di reati è **basso**.

2.13.2 Destinatari, principi generali e protocolli specifici

Per mitigare/eliminare il rischio di commissione dei reati considerati, la società impone agli esponenti aziendali, ai responsabili delle aree a rischio, a tutti i dipendenti e ai collaboratori esterni con apposite clausole contrattuali il **divieto generale** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-*octies*.1 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sè fattispecie di reato rientranti tra quelle in oggetto, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali all'uopo previsti.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è prescritto il **divieto particolare** di:

- a) utilizzare illegittimamente mezzi di pagamento immateriali in uso alla società;
- b) lasciare incustoditi gli strumenti di pagamento o, comunque, consentirne l'utilizzo a soggetti non autorizzati;
- c) utilizzare *software*, *hardware* o altro strumento tecnologico per intercettare, falsificare, alterare i codici di utilizzo e/o il contenuto di strumenti di pagamento diversi dal contante;
- d) concludere accordi commerciali con fornitori e/o partner senza verificare l'attendibilità professionale e finanziaria dei medesimi;

- e) effettuare trasferimenti di denaro, beni o altre utilità omettendo di verificarne la regolarità sotto il profilo della piena coincidenza tra destinatari dei trasferimenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

Al fine di dare concreta attuazione agli enunciati divieti, la società prescrive l'osservanza dei seguenti **obblighi**:

1. utilizzare gli strumenti di pagamento in uso alla società esclusivamente per finalità lavorative e non personali, salvo quanto espressamente consentito dalla società medesima;
2. custodire la riservatezza dei codici di accesso di account di mezzi di pagamento digitale, ovvero di codici PIN di carte di pagamento e denunciarne tempestivamente l'eventuale furto o smarrimento così da prevenire usi non autorizzati;
3. formalizzare i ruoli e le responsabilità dei soggetti detentori e/o incaricati di utilizzare gli strumenti di pagamento della società;
4. applicare controlli preventivi specifici sul trasferimento di denaro, beni o altre utilità.

2.13.3 **Controlli e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività sociali potenzialmente a rischio, diretti a verificare la corretta espletazione delle stesse in relazione alle regole prescritte dal Modello. A tal fine l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

In particolare l'OdV monitora il livello di adeguamento anche delle società controparti di Valori S.c.a.r.l. alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio, nonché valuta la congruità economica degli investimenti effettuati al fine di rilevare eventuali profili di illiceità.

Sugli esiti dei controlli svolti, insieme a quelli operati dai responsabili dei processi sensibili, l'Organismo riferisce all'Amministratore secondo le modalità e le tempistiche concordate.

L'OdV, quale gestore delle segnalazioni *whistleblowing* insieme all'Internal Auditor di Valori S.c.a.r.l., si occupa delle eventuali segnalazioni di rischio di reato provenienti da chi all'interno della società sia venuto a conoscenza di anomalie rispetto agli obblighi e ai divieti imposti.

Su tali segnalazioni l'OdV esegue gli opportuni approfondimenti e verifiche, proponendo all'Organo dirigente, in caso di violazioni significative delle norme in materia, possibili azioni migliorative per la più corretta ed efficace individuazione e prevenzione dei reati.

2.14 REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Il D. lgs. 231/01 all'art. 25-*novies* prende in considerazione i delitti in materia di violazione dei diritti di autore, precisamente:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. **171, comma 1, lett. a-bis, L. n. 633/1941**);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. **171, comma 3, L. n. 633/1941**);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratore (art. **171-bis, comma 1, L. n. 633/1941**);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. **171-bis, comma 2, L. n. 633/1941**);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere

musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessione di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. **171-ter** L. n. 633/1941);

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. **171-septies** L. n. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuato via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. **171-octies** L. n. 633/1941).

2.14.1 Attività sensibili e stima dei potenziali rischi

Sulla base delle attività di *risk assessment* svolte dalla società ai sensi del Decreto e delle Linee Guida di Confindustria, le attività che presentano un rischio potenziale di commissione dei *Reati di violazione dei diritti d'autore* sono:

1. acquisto, utilizzo e gestione del sistema informatico e delle licenze di sistemi *software* utilizzati dalla società;
2. acquisto, vendita e utilizzo del materiale coperto da diritto d'autore;
3. condivisione o scambio di *files* con contenuti oggetto di proprietà intellettuale.

Eventuali integrazioni e/o modifiche delle suddette attività a rischio di reato potranno sempre essere indicate dall'Amministratore di Valori S.c.a.r.l., anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di valutare l'insorgenza di nuovi pericoli e di proporre le opportune misure preventive

*

Sulla base di quanto emerso dalla stima dei potenziali rischi, il **rischio** di realizzazione di questa tipologia di reati è **basso**.

2.14.2 **Destinatari, principi generali e protocolli specifici**

Per mitigare/eliminare il rischio di commissione dei reati considerati, la società impone agli esponenti aziendali, ai responsabili delle aree a rischio, a tutti i dipendenti e ai collaboratori esterni con apposite clausole contrattuali il **divieto generale** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-*novies* del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sè fattispecie di reato rientranti tra quelle in oggetto, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali all'uopo previsti.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è prescritto il **divieto particolare** di:

- a) impiegare beni aziendali per adottare condotte elusive della tutela dei diritti d'autore;
- b) utilizzare banche-dati senza autorizzazione;
- c) acquistare *hardware* su cui risultano installati *software* piratati;
- d) eseguire il *download* e l'utilizzo di *software* non licenziati;
- e) immettere o condividere, senza averne diritto, contenuti protetti da diritti d'autore in un sistema di reti telematiche aziendali.

Al fine di dare concreta attuazione agli enunciati divieti, la società prescrive l'osservanza dei seguenti **obblighi**:

1. rispettare la normativa in materia di proprietà intellettuale, anche nei rapporti con soggetti terzi prevedendo apposite clausole contrattuali;
2. adottare un sistema di controllo dei mezzi di comunicazione e dei sistemi informatici aziendali (per esempio regole *firewall*, ispezione dei procedimenti di *file sharing*);

3. adottare protocolli interni che definiscano criteri e modalità per la gestione dei sistemi *software* in uso alla società;
4. effettuare verifiche periodiche sui *software* installati e sulle memorie dei sistemi aziendali, al fine di accertare la presenza di elementi proibiti e/o non licenziati e/o potenzialmente nocivi.

2.14.3 Controlli e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività sociali potenzialmente a rischio, diretti a verificare la corretta espletazione delle stesse in relazione alle regole prescritte dal Modello. A tal fine l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Sugli esiti dei controlli svolti, insieme a quelli operati dai responsabili dei processi sensibili, l'Organismo riferisce all'Amministratore secondo le modalità e le tempistiche concordate.

L'OdV, quale gestore delle segnalazioni *whistleblowing* insieme all'Internal Auditor di Valori S.c.a.r.l., si occupa delle eventuali segnalazioni di rischio di reato provenienti da chi all'interno della società sia venuto a conoscenza di anomalie rispetto agli obblighi e ai divieti imposti.

Su tali segnalazioni l'OdV esegue gli opportuni approfondimenti e verifiche, proponendo all'Organo dirigente, in caso di violazioni significative delle norme in materia, possibili azioni migliorative per la più corretta ed efficace individuazione e prevenzione dei reati.

2.15 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il D. lgs. 231/01 all'art. 25-*decies* prende in considerazione i delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a dire il falso all'Autorità giudiziaria, precisamente:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. **377-bis** c.p.).

2.15.1 Attività sensibili e stima dei potenziali rischi

Sulla base delle attività di *risk assessment* svolte dalla società ai sensi del Decreto e delle Linee Guida di Confindustria, le attività che presentano un rischio potenziale di commissione dei *Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'A.G.* sono:

1. gestione dei rapporti con soggetti chiamati a rendere dichiarazioni in un procedimento penale;
2. indagini penali e/o procedimenti giudiziari avviati nei confronti dell'ente.

Eventuali integrazioni e/o modifiche delle suddette attività a rischio di reato potranno sempre essere indicate dall'Amministratore di Valori S.c.a.r.l., anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di valutare l'insorgenza di nuovi pericoli e di proporre le opportune misure preventive

*

Sulla base di quanto emerso dalla stima dei potenziali rischi, il **rischio** di realizzazione di questa tipologia di reati è **medio**.

2.15.2 **Destinatari, principi generali e protocolli specifici**

Per mitigare/eliminare il rischio di commissione dei reati considerati, la società impone agli esponenti aziendali, ai responsabili delle aree a rischio, a tutti i dipendenti e ai collaboratori esterni con apposite clausole contrattuali il **divieto generale** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-*decies* del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle in oggetto, possano potenzialmente diventarle;
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali all'uopo previsti.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è prescritto il **divieto particolare** di:

- a) accordare vantaggi di qualsiasi natura (anche per interposta persona) a soggetti chiamati a rendere dichiarazioni in un procedimento penale per ottenere indebiti tornaconti nel procedimento stesso;
- b) adottare condotte minacciose o violente dirette a coartare la volontà della persona chiamata a rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria, con l'obiettivo di inquinare la genuinità delle risultanze probatorie processuali.

Al fine di dare concreta attuazione agli enunciati divieti, la società prescrive l'osservanza dei seguenti **obblighi**:

1. informare l'Organismo di vigilanza della notizia di indagini penali nei confronti di membri della società o di loro stretti congiunti;
2. seguire prassi e comportamenti rispettosi del Codice etico adottato da Valori S.c.a.r.l., in particolare dei principi relativi ai rapporti con altri soggetti, siano essi dipendenti della società o terzi.

2.15.3 Controlli e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività sociali potenzialmente a rischio, diretti a verificare la corretta espletazione delle stesse in relazione alle regole prescritte dal Modello. A tal fine l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Sugli esiti dei controlli svolti, insieme a quelli operati dai responsabili dei processi sensibili, l'Organismo riferisce all'Amministratore secondo le modalità e le tempistiche concordate.

L'OdV, quale gestore delle segnalazioni *whistleblowing* insieme all'Internal Auditor di Valori S.c.a.r.l., si occupa delle eventuali segnalazioni di rischio di reato provenienti da chi all'interno della società sia venuto a conoscenza di anomalie rispetto agli obblighi e ai divieti imposti.

Su tali segnalazioni l'OdV esegue gli opportuni approfondimenti e verifiche, proponendo all'Organo dirigente, in caso di violazioni significative delle norme in materia, possibili azioni migliorative per la più corretta ed efficace individuazione e prevenzione dei reati.

2.16 REATI AMBIENTALI

Il D. lgs. 231/01 all'art. 25-*undecies* prende in considerazione i reati ambientali, precisamente:

- Inquinamento ambientale (art. **452-bis** c.p.);
- Disastro ambientale ((art. **452-quater** c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. **452-quinquies** c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. **452-sexies** c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. **452-octies** c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. **727-bis** c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. **733-bis** c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parti di navi od aeromobili (art. **137 D. lgs. 152/06**);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. **256** D. lgs. 152/06);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. **257** D. lgs. 152/06);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. **258** D. lgs. 152/06);
- Traffico illecito di rifiuti (art. **259** D. lgs. 152/06);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. **452-quaterdecies** c.p.);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. **260-bis** D. lgs. 152/06);
- Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. **279, co. 5**, D. lgs. 152/06);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (artt. **1, 2, 3-bis, 6 L. 150/92**);

- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. **3, co. 6, L. 549/93**);
- Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi (artt. **8, 9 D. lgs. 202/07**).

2.16.1 **Attività sensibili e stima dei potenziali rischi**

Sulla base delle attività di *risk assessment* svolte dalla società ai sensi del Decreto e delle Linee Guida di Confindustria, le attività che presentano un rischio potenziale di commissione dei *Reati ambientali* sono:

1. costruzione di edifici;
2. installazione, manutenzione, riparazione, ampliamento e trasformazione degli impianti elettrici, elettronici, di riscaldamento e climatizzazione, idraulici, di trasporto gas, ascensori e montacarichi, antincendio;
3. disostruzione di sistemi idraulici, tubature e simili.

Eventuali integrazioni e/o modifiche delle suddette attività a rischio di reato potranno sempre essere indicate dall'Amministratore di Valori S.c.a.r.l., anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di valutare l'insorgenza di nuovi pericoli e di proporre le opportune misure preventive

*

Sulla base di quanto emerso dalla stima dei potenziali rischi, il **rischio** di realizzazione di questa tipologia di reati è **medio**.

2.16.2 **Destinatari, principi generali e protocolli specifici**

Per mitigare/eliminare il rischio di commissione dei reati considerati, la società impone agli esponenti aziendali, ai responsabili delle aree a rischio, a tutti i dipendenti e ai collaboratori esterni con apposite clausole contrattuali il **divieto generale** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-*undecies* del Decreto);

- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sè fattispecie di reato rientranti tra quelle in oggetto, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali all'uopo previsti.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è prescritto il **divieto particolare** di:

- a) eseguire nuove attività o servizi senza averne preventivamente analizzato e valutato l'impatto ambientale;
- b) eseguire opere in generale contravvenendo ai protocolli specifici imposti dalla Società in materia ambientale;
- c) stipulare contratti con fornitori che non si siano precedentemente accreditati presso l'ufficio Sicurezza e Ambiente della società, producendo i documenti previsti.

Al fine di dare concreta attuazione agli enunciati divieti, la società prescrive - oltre ai doveri contemplati dal D. lgs. 152/06 e da altre norme di settore cui si rinvia - l'osservanza dei seguenti **obblighi**:

1. monitorare, analizzare e valutare periodicamente l'impatto ambientale generato dallo svolgimento delle attività, approfondendo i livelli di rischio ed individuando le opportune misure di prevenzione e di controllo;
2. investire nella ricerca e nel potenziamento continuo dei processi produttivi applicando le migliori tecnologie disponibili ed economicamente attuabili per sostenere adeguatamente gli obiettivi ambientali;
3. identificare e attribuire poteri e compiti specifici a un responsabile operativo in materia ambientale;
4. informare, formare e sensibilizzare il personale affinché sia attuata una corretta gestione delle problematiche ambientali in linea con il concetto di sviluppo sostenibile e, in generale, con le *policy* aziendali in materia;
5. assicurare la cooperazione con gli altri enti locali e di controllo;
6. adottare specifiche procedure per ridurre al minimo gli impatti ambientali diretti e indiretti;

7. seguire i criteri di tutela ambientale in tutte le scelte politiche e amministrative e accrescere il senso di responsabilità del personale in materia.

Le attività aziendali finalizzate a prevenire il rischio di realizzazione dei reati ambientali sono, inoltre, regolate e formalizzate in apposite procedure conformi ai requisiti stabiliti dalla normativa applicabile e allineate con le relative Certificazioni di Sistema (**ISO 14001:2015 e 14064:2018**) adottate da Valori S.c.a.r.l.

2.16.3 Controlli e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività sociali potenzialmente a rischio, diretti a verificare la corretta espletazione delle stesse in relazione alle regole prescritte dal Modello.

In particolare l'OdV vigila affinché le procedure operative aziendali siano efficaci a prevenire la commissione di reati ambientali, conducendo regolari attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo aziendale, avvalendosi se necessario della collaborazione di consulenti tecnici competenti.

Per l'espletazione delle sue funzioni, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Sugli esiti dei controlli svolti, insieme a quelli operati dai responsabili dei processi sensibili, l'Organismo riferisce all'Amministratore secondo le modalità e tempistiche concordate.

L'OdV, quale gestore delle segnalazioni *whistleblowing* insieme all'Internal Auditor di Valori S.c.a.r.l., si occupa delle eventuali segnalazioni di rischio di reato provenienti da chi all'interno della società sia venuto a conoscenza di anomalie rispetto agli obblighi e ai divieti imposti.

Su tali segnalazioni l'OdV esegue gli opportuni approfondimenti e verifiche, proponendo all'Organo dirigente, in caso di violazioni significative delle norme in materia, possibili azioni migliorative per la più corretta ed efficace individuazione e prevenzione dei reati.

2.17 REATI D'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Il D. lgs. 231/01 all'art. 25-*duodecies* prende in considerazione i delitti in materia di immigrazione, precisamente:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. **12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D. lgs. 286/1998**);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. **22, comma 12-bis, D. lgs. 286/1998**).

2.17.1 Attività sensibili e stima dei potenziali rischi

Sulla base delle attività di *risk assessment* svolte dalla società ai sensi del Decreto e delle Linee Guida di Confindustria, le attività che presentano un rischio potenziale di commissione dei *Reati d'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare* sono:

1. assunzione di nuovi dipendenti;
2. stipulazione di contratti di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), parasubordinato e autonomo con lavoratori stranieri;
3. stipulazione di contratti di appalto, opera, somministrazione di lavoro con controparti straniere;
4. distacco di lavoratori extracomunitari.

Eventuali integrazioni e/o modifiche delle suddette attività a rischio di reato potranno sempre essere indicate dall'Amministratore di Valori S.c.a.r.l., anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di valutare l'insorgenza di nuovi pericoli e di proporre le opportune misure preventive

*

Sulla base di quanto emerso dalla stima dei potenziali rischi, il **rischio** di realizzazione di questa tipologia di reati è **basso**.

2.17.2 Destinatari, principi generali e protocolli specifici

Per mitigare/eliminare il rischio di commissione dei reati considerati, la società impone agli esponenti aziendali, ai responsabili delle aree a rischio, a tutti i dipendenti e ai collaboratori esterni con apposite clausole contrattuali il **divieto generale** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-*duodecies* del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle in oggetto, possano potenzialmente diventarle;
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali all'uopo previsti.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è prescritto il **divieto particolare** di:

- a) assumere lavoratori stranieri senza previamente verificare il possesso e/o la regolarità del permesso di soggiorno;
- b) concludere contratti di appalto con fornitori o partner commerciali che non prevedano uno specifico impegno al rispetto della normativa sull'immigrazione.

Al fine di dare concreta attuazione agli enunciati divieti, la società prescrive l'osservanza dei seguenti **obblighi**:

1. prevedere specifiche procedure per l'assunzione di lavoratori e la stipulazione di contratti che implicino l'impiego di forza lavoro;
2. presentare le specifiche richieste di autorizzazione all'assunzione del cittadino straniero presso gli uffici territorialmente competenti, nonché le dovute comunicazioni di legge;
3. accertarsi in costanza del rapporto di lavoro, anche attraverso la tenuta di un apposito scadenziario, della persistenza dei requisiti di regolarità del permesso di soggiorno del lavoratore (durata, rinnovo, revoca, annullamento), soprattutto in vista di eventuali rinnovi contrattuali che non potranno prescindere da tale regolarità;

4. archiviare e tracciare tutta la documentazione inerente al rapporto di lavoro, in modo da poter assicurare un controllo costante sulla posizione del dipendente.

2.17.3 Controlli e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività sociali potenzialmente a rischio, diretti a verificare la corretta espletazione delle stesse in relazione alle regole prescritte dal Modello. A tal fine l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Sugli esiti dei controlli svolti, insieme a quelli operati dai responsabili dei processi sensibili, l'Organismo riferisce all'Amministratore secondo le modalità e tempistiche concordate.

L'OdV, quale gestore delle segnalazioni *whistleblowing* insieme all'Internal Auditor di Valori S.c.a.r.l., si occupa delle eventuali segnalazioni di rischio di reato provenienti da chi all'interno della società sia venuto a conoscenza di anomalie rispetto agli obblighi e ai divieti imposti.

Su tali segnalazioni l'OdV esegue gli opportuni approfondimenti e verifiche, proponendo all'Organo dirigente, in caso di violazioni significative delle norme in materia, possibili azioni migliorative per la più corretta ed efficace individuazione e prevenzione dei reati.

2.18 REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

Il D. lgs. 231/01 all'art. 25-*terdecies* prende in considerazione i delitti di razzismo e xenofobia, precisamente:

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. **604-bis** c.p.).

2.18.1 Attività sensibili e stima dei potenziali rischi

Sulla base delle attività di *risk assessment* svolte dalla società ai sensi del Decreto e delle Linee Guida di Confindustria, Valori S.c.a.r.l. - in considerazione del suo

oggetto sociale - non ha rinvenuto attività che presentino rischi potenziali di commissione di *Reati di razzismo e xenofobia*.

*

Sulla base di quanto emerso dalla stima dei potenziali rischi, il **rischio** di realizzazione di questa tipologia di reati è **trascurabile**.

2.18.2 **Destinatari, principi generali e protocolli specifici**

In considerazione del rischio trascurabile, pur permanendo in capo ai dipendenti di ogni ordine e grado, all'Amministratore e ai collaboratori esterni l'obbligo di rispettare i principi generali e le regole espressione della *policy* aziendale, la società non ha previsto divieti particolari né obblighi specifici.

2.18.3 **Controlli e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

Valgono le disposizioni della Parte generale del Modello relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza, anche con riferimento alla facoltà di attivarsi autonomamente per realizzare controlli e verifiche.

Fermo restando il rischio trascurabile di commissione dei *Reati di razzismo e xenofobia*, laddove l'OdV, nell'ambito dei controlli periodici effettuati o a seguito di segnalazioni ricevute, ravvisasse l'esistenza nella società di attività sensibili anche con riferimento a questa categoria di delitti, si attiverà per proporre l'adeguamento del Modello con specifiche misure di eliminazione/riduzione dei rischi.

2.19 **REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI**

Il D. lgs. 231/01 all'art. 25-*quaterdecies* prende in considerazione i reati di *Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*, precisamente:

- Frode in competizioni sportive (art. **1 L. n. 401/1989**);

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. n. 401/1989).

2.19.1 **Attività sensibili e stima dei potenziali rischi**

Sulla base delle attività di *risk assessment* svolte dalla società ai sensi del Decreto e delle Linee Guida di Confindustria, Valori S.c.a.r.l. - in considerazione del suo oggetto sociale - non ha rinvenuto attività che presentino un rischio potenziale di commissione dei *Reati di giuoco e scommessa clandestini*.

*

Sulla base di quanto emerso dalla stima dei potenziali rischi, il **rischio** di realizzazione di questa tipologia di reati è **trascurabile**.

2.19.2 **Destinatari, principi generali e protocolli specifici**

In considerazione del rischio trascurabile, pur permanendo in capo ai dipendenti di ogni ordine e grado, all'Amministratore e ai collaboratori esterni l'obbligo di rispettare i principi generali e le regole espressione della *policy* aziendale, la società non ha previsto divieti particolari né obblighi specifici.

2.19.3 **Controlli e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

Valgono le disposizioni della Parte generale del Modello relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza, anche con riferimento alla facoltà di attivarsi autonomamente per realizzare controlli e verifiche.

Fermo restando il rischio trascurabile di commissione dei *Reati di giuoco e scommessa clandestini*, laddove l'OdV, nell'ambito dei controlli periodici effettuati o a seguito di segnalazioni ricevute, ravvisasse l'esistenza nella società di attività sensibili anche con riferimento a questa categoria di delitti, si attiverà per proporre l'adeguamento del Modello con specifiche misure di eliminazione/riduzione dei rischi.

2.20 **REATI TRIBUTARI**

Il D. lgs. 231/01 all'art. 25-*quinquiesdecies* prende in considerazione i reati tributari, precisamente:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. **2 D. lgs. n. 74/2000**);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. **3** D. lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (art. **4** D. lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (art. **5** D. lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. **8** D. lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. **10** D. lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (art. **10-quater** D. lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. **11** D. lgs. n. 74/2000).

2.20.1 **Attività sensibili e stima dei potenziali rischi**

Sulla base delle attività di *risk assessment* svolte dalla società ai sensi del Decreto e delle Linee Guida di Confindustria, le attività che presentano un rischio potenziale di commissione dei *Reati tributari* sono:

1. predisposizione e presentazione di dichiarazioni fiscali, liquidazione e versamento di tributi;
2. tenuta e custodia di documentazione aziendale obbligatoria;
3. ogni attività con riflessi di natura fiscale, per esempio approvvigionamento di beni, lavori e servizi, gestione delle vendite, incassi e pagamenti;
4. gestione amministrativo-contabile del consorzio, per esempio registrazione e contabilizzazione di fatture e/o altri documenti aziendali fiscali;

5. gestione amministrativa del personale, per esempio emissione delle buste-paga, rendicontazione delle spese da rimborsare, aumenti di retribuzione, ecc.;
6. gestione di sponsorizzazione e di liberalità ad associazioni ed enti;
7. rapporti con collaboratori esterni, in particolare con consulenti competenti in materia tributaria;
8. utilizzo in compensazione di crediti di imposta;
9. ricerca, selezione e qualifica dei fornitori, collaboratori esterni e partner, per il rischio per esempio di instaurare rapporti con controparti fittizie e di contabilizzare operazioni soggettivamente inesistenti.

Eventuali integrazioni e/o modifiche delle suddette attività a rischio di reato potranno sempre essere indicate dall'Amministratore di Valori S.c.a.r.l., anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di valutare l'insorgenza di nuovi pericoli e di proporre le opportune misure preventive

*

Sulla base di quanto emerso dalla stima dei potenziali rischi, il **rischio** di realizzazione di questa tipologia di reati è **medio**.

2.20.2 **Destinatari, principi generali e protocolli specifici**

Per mitigare/eliminare il rischio di commissione dei reati considerati, la società impone agli esponenti aziendali, ai responsabili delle aree a rischio, a tutti i dipendenti e ai collaboratori esterni con apposite clausole contrattuali il **divieto generale** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle in oggetto, possano potenzialmente diventarlo;

- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali all'uopo previsti.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è prescritto il **divieto particolare** di:

- a) emettere fatture, ovvero registrare nelle scritture contabili, fatture o altri documenti passivi per operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti;
- b) occultare o distruggere scritture contabili senza che siano decorsi i termini di legge per la loro conservazione;
- c) corrispondere denaro o altre utilità al di là dei criteri di ragionevolezza e cortesia commerciale per ottenere fini illeciti, ad esempio un risparmio di imposta non dovuto;
- d) effettuare acquisti di beni non coerenti con l'attività aziendale e non gestiti secondo le procedure aziendali;
- e) eludere i principi generali e le procedure aziendali in materia di dichiarazioni tributarie improntati alla massima chiarezza, completezza e accuratezza dei dati e delle informazioni trasmesse.

Al fine di dare concreta attuazione agli enunciati divieti, la società prescrive l'osservanza dei seguenti **obblighi**:

1. definire ruoli, mansioni e responsabilità connessi alle attività di gestione della fiscalità e della gestione amministrativo-contabile, in modo da avere una ripartizione dei compiti tra le varie funzioni aziendali (c.d. segregazione delle funzioni);
2. implementare una procedura per la gestione degli adempimenti fiscali, in cui dovranno essere formalizzati i punti di controllo al fine di verificare che non ci siano divergenze tra l'iter descritto e il processo formalizzato;
3. consentire l'accesso al sistema informativo contabile esclusivamente al personale autorizzato;
4. adottare un sistema di tracciamento e documentazione delle attività svolte per garantirne la trasparenza;

5. procedere alla registrazione delle poste economiche e finanziarie, anche per il tramite di consulenti esterni, a fronte di fatti aziendali realmente accaduti e debitamente documentati;
6. definire criteri e modalità per il monitoraggio della tempestiva e corretta liquidazione delle imposte rispetto alle scadenze di legge (per esempio implementando uno scadenziario fiscale) e dei dati inseriti nella documentazione da inviare alla competente Autorità;
7. controllare i contratti sottostanti alle operazioni di acquisto e di vendita e verificare la completezza e accuratezza delle fatture rispetto all'ordine effettuato e alle prestazioni erogate;
8. verificare preventivamente le controparti contrattuali al fine di accertare il possesso dei requisiti tecnico-professionali, economico-finanziari e di onorabilità richiesti;
9. verificare periodicamente l'avvenuto corretto versamento delle somme dovute per gli adempimenti fiscali;
10. pre-approvare le sponsorizzazioni o liberalità proposte e verificare la coerenza dei correlati flussi finanziari rispetto alla proposta originariamente accordata;
11. in caso di utilizzo di crediti d'imposta - che possono essere vantati dall'azienda nei confronti dello Stato a seguito di uno o più investimenti in attività specifiche, per esempio la ricerca o lo sviluppo, la formazione del personale, l'acquisto di beni strumentali - verificare preventivamente e con particolare scrupolo che si tratti di crediti *spettanti* ed *esistenti* ai sensi dell'art. 10-*quater* D. lgs. n. 74/2000⁴, avvalendosi del supporto di

⁴ E' **non spettante** il credito che "pur certo nella sua consistenza ed ammontare sia, per qualsiasi ragione normativa, ancora non utilizzabile (ovvero non più utilizzabile) in operazioni finanziarie di compensazione nei rapporti fra il contribuente e l'Erario", mediante esposizione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. n. 241/1997 (Sez. 3, sent. n. 16353 del 21/02/2023). E', invece, **inesistente** il credito "in relazione al quale mancano, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi e oggettivi specificatamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, essendo oggetto di rappresentazioni fraudolenti, attuate con documenti materialmente e ideologicamente falsi, simulazioni o altri artifici" (art. 1, comma 1, lett. g-*quater*, D. lgs. n. 74/2000).

consulenti specializzati ai quali andrà fornito tutto il materiale necessario prima della presentazione del modello F24 e inserimento del relativo codice tributo indicato dall’Agenzia delle Entrate, al fine di formulare la valutazione circa la compensabilità della somma e l’esattezza del relativo importo; inoltre ai fini della fruizione del credito d’imposta predisporre (e conservare in copia presso l’archivio della società) tutta la documentazione obbligatoria richiesta dall’ente erogante concernente l’effettività, la pertinenza e la congruità dei costi relativamente alla misura agevolativa richiesta.

2.20.3 Controlli e verifiche dell’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività sociali potenzialmente a rischio, diretti a verificare la corretta espletazione delle stesse in relazione alle regole prescritte dal Modello. A tal fine l’OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Sugli esiti dei controlli svolti, insieme a quelli operati dai responsabili dei processi sensibili, l’Organismo riferisce all’Amministratore secondo le modalità e tempistiche concordate.

L’OdV, quale gestore delle segnalazioni *whistleblowing* insieme all’Internal Auditor di Valori S.c.a.r.l., si occupa delle eventuali segnalazioni di rischio di reato provenienti da chi all’interno della società sia venuto a conoscenza di anomalie rispetto agli obblighi e ai divieti imposti.

Su tali segnalazioni l’OdV esegue gli opportuni approfondimenti e verifiche, proponendo all’Organo dirigente, in caso di violazioni significative delle norme in materia, possibili azioni migliorative per la più corretta ed efficace individuazione e prevenzione dei reati.

2.21 REATI DI CONTRABBANDO

Il D. lgs. 231/01 all’art. 25-*sexiesdecies* prende in considerazione i reati di contrabbando, come previsti dalle disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione, di cui al D. lgs. emanato ai sensi degli artt. 11 e 20, commi

2 e 3, della Legge 9 agosto 2023, n. 111, e del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, cui si fa rinvio.

2.21.1 **Attività sensibili e stima dei potenziali rischi**

Sulla base delle attività di *risk assessment* svolte dalla società ai sensi del Decreto e delle Linee Guida di Confindustria, Valori S.c.a.r.l. - in considerazione del suo oggetto sociale - non ha rinvenuto attività che presentino un rischio potenziale di commissione dei *Reati di contrabbando*.

*

Sulla base di quanto emerso dalla stima dei potenziali rischi, il **rischio** di realizzazione di questa tipologia di reati è **trascurabile**.

2.21.2 **Destinatari, principi generali e protocolli specifici**

In considerazione del rischio trascurabile, pur permanendo in capo ai dipendenti di ogni ordine e grado, all'Amministratore e ai collaboratori esterni l'obbligo di rispettare i principi generali e le regole espressione della *policy* aziendale, la società non ha previsto divieti particolari né obblighi specifici.

2.21.3 **Controlli e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

Valgono le disposizioni della Parte generale del Modello relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza, anche con riferimento alla facoltà di attivarsi autonomamente per realizzare controlli e verifiche.

Fermo restando il rischio trascurabile di commissione dei *Reati di contrabbando*, laddove l'OdV, nell'ambito dei controlli periodici effettuati o a seguito di segnalazioni ricevute, ravvisasse l'esistenza nella società di attività sensibili anche con riferimento a questa categoria di illeciti, si attiverà per proporre l'adeguamento del Modello con specifiche misure di eliminazione/riduzione dei rischi.

2.22 REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Il D. lgs. n° 231/2001 all'art. 25-septiesdecies prende in considerazione i delitti contro il patrimonio culturale⁵, precisamente:

- Furto di beni culturali (art. **518-bis** c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. **518-ter** c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. **518-quater** c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. **518-octies** c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. **518-novies** c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. **518-decies** c.p.);
- Uscita o esportazioni illecite di beni culturali (art. **518-undecies** c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (art. **518-duodecies** c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. **518-quaterdecies** c.p.).

2.22.1 Attività sensibili e stima dei potenziali rischi

Sulla base delle attività di *risk assessment* svolte ai sensi del Decreto e tenuto conto delle Linee Guida di Confindustria, Valori S.c.a.r.l. - in considerazione del suo oggetto sociale - non ha rinvenuto attività che presentino un rischio potenziale di commissione dei delitti in esame.

*

Sulla base di quanto emerso dalla stima dei potenziali rischi, il **rischio** di realizzazione di questa tipologia di reati è **trascurabile**.

2.22.2 Destinatari, principi generali e protocolli specifici

⁵ Ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. n. 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali), il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11 del suddetto Codice, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'art. 134 del Codice dei beni culturali, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge.

In considerazione del rischio trascurabile, pur permanendo in capo ai dipendenti di ogni ordine e grado, agli amministratori e ai collaboratori esterni l'obbligo di rispettare i principi generali e le regole espressione della *policy* aziendale, la società non ha previsto divieti particolari né obblighi specifici.

2.22.3 Controlli e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Valgono le disposizioni generali relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza, anche con riferimento alla facoltà di attivarsi autonomamente per realizzare controlli e verifiche.

Fermo restando il rischio trascurabile di commissione dei reati in esame, laddove l'OdV nell'ambito dei controlli periodici effettuati o a seguito di segnalazioni ricevute, ravvisasse l'esistenza nella società di attività sensibili anche con riferimento a questa categoria di delitti, si attiverà per proporre l'adeguamento del Modello con specifiche misure di eliminazione/riduzione dei rischi.

2.23 RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Il D. lgs. n° 231/2001 all'art. 25-duodevicies prende in considerazione i delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, precisamente:

- Riciclaggio di beni culturali (art. **518-sexies** c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. **518-terdecies** c.p.).

2.23.1 Attività sensibili e stima dei potenziali rischi

Sulla base delle attività di *risk assessment* svolte ai sensi del Decreto e tenuto conto delle Linee Guida di Confindustria, Valori S.c.a.r.l. - in considerazione del suo oggetto sociale - non ha rinvenuto attività che presentino un rischio potenziale di commissione dei delitti in esame.

*

Sulla base di quanto emerso dalla stima dei potenziali rischi, il **rischio** di realizzazione di questa tipologia di reati è **trascurabile**.

2.23.2 **Destinatari, principi generali e protocolli specifici**

In considerazione del rischio trascurabile, pur permanendo in capo ai dipendenti di ogni ordine e grado, agli amministratori e ai collaboratori esterni l'obbligo di rispettare i principi generali e le regole espressione della *policy* aziendale, la società non ha previsto divieti particolari né obblighi specifici.

2.23.3 **Controlli e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

Valgono le disposizioni generali relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza, anche con riferimento alla facoltà di attivarsi autonomamente per realizzare controlli e verifiche.

Fermo restando il rischio trascurabile di commissione dei reati in esame, laddove l'OdV nell'ambito dei controlli periodici effettuati o a seguito di segnalazioni ricevute, ravvisasse l'esistenza nella società di attività sensibili anche con riferimento a questa categoria di delitti, si attiverà per proporre l'adeguamento del Modello con specifiche misure di eliminazione/riduzione dei rischi.